*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* Anno 134° — Numero 98

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 28 aprile 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale.** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 aprile 1993, n. 125.

**Validità del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di età.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Restano validi gli atti compiuti e le attività poste in essere dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di età ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 46, e degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, dei decreti-legge 4 marzo 1992, n. 205, e 30 aprile 1992, n. 275.

2. Sono validi a tutti gli effetti economici i periodi di servizio prestati oltre il settantesimo anno dai magistrati ordinari di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— Il D.L. n. 46/1992, recante «Permanenza in servizio dei magistrati», non è stato convertito in legge in quanto sostituito dal D.L. n. 205/1992 (per il titolo v. nota seguente). Si riporta il testo del relativo art. 1:

«Art. 1. — Nell'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"I magistrati sono trattenuti in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età, purché comunichino il loro consenso al Consiglio superiore della magistratura almeno sei mesi prima del compimento del settantesimo anno"».

— I DD.LL. n. 205/1992 e n. 275/1992, recanti entrambi «Permanenza in servizio dei magistrati oltre il settantesimo anno di età», non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i comunicati di decadenza sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275/1992 e n. 156/1992). Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 3 dei suddetti DD.LL.:

D.L. n. 205/1992:

«Art. 2, comma 2. — Il Consiglio superiore provvede alla conferma della destinazione presso l'ufficio giudiziario ove l'interessato già esercita le funzioni o, se si tratta di magistrato che esplica funzioni non collegiali, alla destinazione presso un ufficio collegiale, in soprannumero sui relativi organici, con decorrenza dal settantesimo anno di età».

«Art. 3, comma 1. — Dopo l'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto il seguente:

"Art. 5-*bis* (*Trattenimento in servizio*). — I magistrati titolari di uffici direttivi che cessano dalle funzioni per il compimento del settantesimo anno di età sono trattenuti in servizio, con il loro consenso, fino alla immissione in possesso del nuovo titolare e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal compimento del settantesimo anno. Il consenso deve essere comunicato al Consiglio superiore della magistratura almeno due mesi prima del compimento del settantesimo anno di età"».

D.L. n. 275/1992:

«Art. 2, comma 2. — Il Consiglio superiore provvede alla conferma della destinazione presso l'ufficio giudiziario ove l'interessato già esercita le funzioni. Se si tratta di magistrato che esplica funzioni non collegiali il Consiglio superiore provvede, con la procedura dei tramutamenti, alla destinazione presso un ufficio collegiale, in soprannumero sui relativi organici e con decorrenza dal settantesimo anno di età».

«Art. 3, comma 1. — Dopo l'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto il seguente:

"Art. 5-*bis* (*Trattenimento in servizio*). — I magistrati titolari di uffici direttivi che cessano dalle funzioni per il compimento del settantesimo anno di età sono trattenuti in servizio, con il loro consenso, fino alla immissione in possesso del nuovo titolare e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal compimento del settantesimo anno. Il consenso deve essere comunicato al Consiglio superiore della magistratura almeno due mesi prima del compimento del settantesimo anno di età"».

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 478):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (MARTELLI) il 16 luglio 1992.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 luglio 1992, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 30 settembre 1992, 12 novembre 1992.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 23 dicembre 1992.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 13 gennaio 1993

*Camera dei deputati* (atto n. 2120):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 22 gennaio 1993, con pareri delle commissioni I, V e XI

Esaminato dalla II commissione il 4 febbraio 1993 e approvato il 20 aprile 1993

**93G0189**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1993.

**Scioglimento del consiglio comunale di Castelsardo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castelsardo (Sassari), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Sassari con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelsardo (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Lostia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Castelsardo (Sassari) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dall'intera giunta in data 10 novembre 1992.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 23, 27 e 30 dicembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancanta elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Sassari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelsardo (Sassari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Lostia

Roma, 10 aprile 1993

*Il Ministro dell'interno* MANCINO

**93A2530**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1993.

**Scioglimento del consiglio comunale di Campagna Lupia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Campagna Lupia (Venezia), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Venezia n. 2/Gab. 92 del 15 febbraio 1993 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campagna Lupia (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Filippo Di Gregorio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Campagna Lupia (Venezia) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 14 dicembre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione degli organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 22 dicembre 1992, 18 gennaio e 12 febbraio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancanta elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campagna Lupia (Venezia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Filippo Di Gregorio.

Roma, 10 aprile 1993

*Il Ministro dell'interno* MANCINO

93A2531

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1993.

**Scioglimento del consiglio comunale di Cutrofiano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cutrofiano (Lecce), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Lecce n. 88-13.1/Gab. del 1° marzo 1993 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cutrofiano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Marcuccio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Cutrofiano (Lecce) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, in data 30 dicembre 1992, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 15, 20 e 24 febbraio 1993 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per la mancanta elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cutrofiano (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Marcuccio.

Roma, 10 aprile 1993

*Il Ministro dell'interno* MANCINO

93A2532

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1993.

**Scioglimento del consiglio comunale di Crespano del Grappa.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Crespano del Grappa (Treviso), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1993, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera *c)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto n. 1090-13-12/Gab. del 4 marzo 1993 con cui il prefetto di Treviso ha disposto la sospensione del predetto consiglio comunale;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Crespano del Grappa (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Aldo Adinolfi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Crespano del Grappa (Treviso) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1993.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione di Treviso, con provvedimento n. 47, in data 3 febbraio 1993, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, pena l'adozione dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Anche tale termine scadeva infruttuosamente senza che il predetto documento contabile venisse approvato dall'organo competente; pertanto, il comitato regionale di controllo, con provvedimento datato 26 febbraio 1993, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 in data 6 marzo 1993.

Il prefetto di Treviso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *c)*, e comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone, nelle more, la sospensione con decreto datato 4 marzo 1993.

Si ritiene che, nella specie ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crespano del Grappa (Treviso) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Aldo Adinolfi.

Roma, 10 aprile 1993

*Il Ministro dell'interno:* MANCINO.

**93A2533**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1993.

**Scioglimento del consiglio comunale di Rosta.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Rosta (Torino), a causa delle dimissioni presentate da quattordici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Torino n. 20.59/9300015 del 10 marzo 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rosta (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Andrea Santonastaso è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Rosta (Torino) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rosta (Torino) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Andrea Santonastaso.

Roma, 10 aprile 1993

*Il Ministro dell'interno*: MANCINO

**93A2534**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1993.

**Scioglimento del consiglio comunale di Pizzo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pizzo (Catanzaro) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Considerato che la gestione del predetto ente locale risulta caratterizzata da un clima di illegalità diffusa soprattutto nel settore urbanistico-edilizio;

Considerato in particolare che le amministrazioni che si sono succedute nel corso della legislatura in atto hanno rilasciato numerose concessioni edilizie in violazione delle vigenti norme in materia;

Rilevato che il consiglio comunale di Pizzo non ha utilizzato gli strumenti forniti dalla vigente normativa per indirizzare il comportamento della giunta verso i canoni fondamentali della legalità;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del predetto ente locale per eliminare ogni ulteriore deterioramento e inquinamento della vita amministrativa, che potrebbe avere riflessi anche gravi sul mantenimento dell'ordine pubblico;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pizzo (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Alfonso Manfrida è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

L'amministrazione comunale di Pizzo (Catanzaro), insediatasi a seguito delle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, è caratterizzata da un clima di diffusa illegalità.

Invero, sono state accertate gravi e reiterate violazioni di legge soprattutto nel settore urbanistico-edilizio.

Le amministrazioni che si sono succedute nel corso della legislatura in atto, scaturita dalle elezioni amministrative del maggio 1990, hanno rilasciato numerose concessioni edilizie in violazione delle vigenti norme in materia.

In particolare, nella zona omogenea «B» è stata assentita la costruzione di opere non rientranti nelle tipologie previste dal vigente programma di fabbricazione.

Alcune delle relative concessioni edilizie sono state annullate in sede di autotutela dall'ex sindaco Rotolo.

È stato, altresì, riscontrato un comportamento omissivo degli organi comunali nell'esercizio dei poteri di vigilanza sulla realizzazione dei manufatti previsti nelle numerose lottizzazioni, non di rado difformi dal progetto approvato, in genere per aumento delle volumetrie

Emblematica appare la vicenda del parco polifunzionale ricreativo denominato «Acquazzone».

Il procedimento di approvazione del relativo progetto ha seguito un iter alquanto celere ed il consiglio comunale, ricadendo l'area interessata in zona agricola, ha ravvisato un interesse pubblico nella realizzazione dell'opera di carattere privato, allo scopo di consentire la necessaria variante allo strumento urbanistico.

La situazione in cui versa l'ufficio tecnico comunale è speculare allo stato di fatto descritto.

L'ufficio suddetto, infatti, si caratterizza per inefficienza e disordine organizzativo; risulta che la sua attività è improntata a favoritismi e ad ogni genere di abusi.

Alle descritte gravi e reiterate violazioni di legge consumate nella materia urbanistico-edilizia si aggiungono quelle riscontrate nell'iter di numerose gare di appalto che, in taluni casi, vedono direttamente o indirettamente interessati alcuni degli attuali amministratori, su molti dei quali, peraltro, risultano precedenti e pendenze penali. Ricorrono, poi, alcune circostanze dalle quali si evince che gli stessi, nell'esercizio delle loro funzioni, non di rado, hanno mirato al conseguimento di interessi personali.

Il consiglio comunale, altresì, si è dimostrato incapace di esercitare efficacemente i poteri ad esso attribuiti dalla legge, per ricondurre l'attività amministrativa delle varie giunte municipali al rispetto del principio di legalità, cui deve essere improntata la gestione degli interessi della collettività.

Da quanto sopra risulta evidente una gestione del comune totalmente svincolata dal rispetto delle norme vigenti.

Si ritiene, pertanto, che il permanere in carica del predetto consiglio sia di discredito alle istituzioni democratiche e potrebbe avere anche gravi riflessi sul mantenimento dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pizzo, con relazione datata 10 febbraio 1993.

Ritenuto, per quanto esposto in materia, che ricorrono le condizioni indicate dal citato art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Pizzo (Catanzaro), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pizzo (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Alfonso Manfrida.

Roma, 10 aprile 1993

*Il Ministro dell'interno*: MANCINO

93A2535

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1993.

**Scioglimento del consiglio comunale di Chiaramonti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Chiaramonti (Sassari), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Sassari con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Chiaramonti (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gianfranco Galaffu è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Chiaramonti (Sassari) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Sassari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chiaramonti (Sassari) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Gianfranco Galaffu.

Roma, 10 aprile 1993

*Il Ministro dell'interno*: MANCINO

93A2536

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 aprile 1993.

**Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere e sindaco del comune di Casamarciano.**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Aniello Virtuoso è stato eletto consigliere del comune di Casamarciano (Napoli) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato sindaco, in data 14 giugno 1990;

Rilevato che, in data 16 febbraio 1993, il predetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del tribunale di Napoli, in quanto indagato in ordine ai reati di cui agli articoli 416, 81 cpv. 110, 323 e 479 del codice penale e che in data 23 marzo 1993 è stato raggiunto da un ulteriore ordine di custodia cautelare per falsità materiale ed ideologica e soppressione ed occultamento di atti, unitamente ad esponenti del noto clan camorristico «Alfieri» ed allo stesso Carmine Alfieri;

Considerato che la citata situazione giudiziaria del sig. Aniello Virtuoso compromette la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Casamarciano, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato, altresì, che il comportamento del medesimo amministratore si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche ricoperte nel sopracitato comune;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Aniello Virtuoso dalle cariche di consigliere e sindaco del comune di Casamarciano;

Visto il decreto del prefetto di Napoli del 3 marzo 1993 con il quale il sig. Virtuoso viene sospeso dalle cariche;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Aniello Virtuoso è rimosso dalle cariche di consigliere e sindaco del comune di Casamarciano (Napoli).

Roma, 16 aprile 1993

*Il Ministro:* MANCINO

ALLEGATO

*Al Ministro dell'interno*

Il sig. Aniello Virtuoso è stato eletto consigliere del comune di Casamarciano (Napoli) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato sindaco, in data 14 giugno 1990.

Il predetto, in data 16 febbraio 1993, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il tribunale di Napoli, in quanto indiziato dei reati di associazione a delinquere, abuso d'ufficio in casi non previsti specificamente dalla legge e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici. Inoltre, in data 23 marzo 1993 è stato raggiunto da un ulteriore ordine di custodia cautelare per falsità materiale ed ideologica e soppressione ed occultamento di atti, unitamente ad esponenti del noto clan camorristico «Alfieri» ed allo stesso Carmine Alfieri.

A seguito di accertamenti svolti dall'autorità giudiziaria, è emerso che il sig. Aniello Virtuoso ha favorito il rilascio di concessioni edilizie illegittime a parenti oppure a clienti dei progettisti componenti la stessa commissione edilizia, creando all'interno di questa una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di abuso d'ufficio e falso.

La situazione giudiziaria del predetto sindaco, aggravatasi con il suo arresto, è in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto ed è incompatibile con le esigenze di decoro, dignità e di prestigio della carica ricoperta, la sua presenza, quindi, all'interno della suddetta amministrazione, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa ingenerando allarme nella popolazione con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Napoli, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota n. 2864 SdS/Gab EE.LL. dell'8 marzo 1993, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Aniello Virtuoso dalle cariche di sindaco e consigliere e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto del 3 marzo 1993, la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrono le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere e sindaco del comune di Casamarciano (Napoli), essendosi verificate una delle ipotesi disciplinate dal predetto art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Aniello Virtuoso dalle cariche di consigliere e sindaco del comune di Casamarciano (Napoli).

Roma, 13 aprile 1993

*Il direttore generale:* SORGE

**93A2537**

---

DECRETO 16 aprile 1993.

**Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Calvi Risorta.**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Andrea D'Onofrio è stato eletto consigliere del comune di Calvi Risorta (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 7 marzo 1993, da un ordine di custodia cautelare essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 314 e 323 del codice penale;

Visto che lo stesso è stato condannato, in data 27 maggio 1983, per il reato di cui agli articoli 110 e 361 del codice penale;

Constatato che la permanenza del sig. Andrea D'Onofrio nella carica di consigliere espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Tenuto conto che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Andrea D Onofrio dalla carica di consigliere del comune di Calvi Risorta;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Andrea D'Onofrio è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Calvi Risorta (Caserta).

Roma, 16 aprile 1993

*Il Ministro:* MANCINO

---

ALLEGATO

*Al Ministro dell'interno*

Il sig. Andrea D'Onofrio è stato eletto consigliere del comune di Calvi Risorta (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990.

Nei confronti del predetto amministratore, in data 7 marzo 1993, il G.I.P. del tribunale di S. Maria Capua Vetere ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, in quanto sussistenti gravi indizi di colpevolezza per i reati di peculato ed abuso d'ufficio.

I fatti illeciti sarebbero stati commessi dal sig. D'Onofrio in qualità di amministratore dell'unità sanitaria locale n. 10 di Teano e sarebbero connessi alla gestione della scuola infermieri di Calvi Risorta.

Inoltre, a carico del D'Onofrio risulta una condanna, in data 27 maggio 1983, per omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale.

Il comportamento del suddetto amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Andrea D'Onofrio nella carica sopracitata rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Calvi Risorta, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Calvi Risorta e, nelle more, con provvedimento n. 1795/13.1/Gab. dell'8 marzo 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica sopracitata.

Tutto ciò premesso si ritiene che sussistono le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Andrea D'Onofrio dalla carica di consigliere del comune di Calvi Risorta, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Calvi Risorta (Caserta).

Roma, 13 aprile 1993

*Il direttore generale:* SORGE

93A2538

---

DECRETO 16 aprile 1993.

**Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Caserta.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig Esposito Biagio, nato a Caserta il 2 febbraio 1941 è stato eletto consigliere del comune di Caserta nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato assessore;

Considerato che lo stesso è stato condannato, con sentenza in data 15 ottobre 1992, dal tribunale di Napoli ad anni uno e mesi due di reclusione per il reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici continuata in concorso;

Tenuto conto che il suddetto pregiudizio penale si riferisce, tra l'altro, ad una attività, illecita svolta unitamente al fratello, considerato dai locali organi di polizia elemento particolarmente pericoloso, appartenente alla criminalità organizzata operante in Caserta e zone limitrofe;

Constatato pertanto che l'espletamento, da parte del predetto amministratore, della carica elettiva ricoperta è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale ed in contrasto con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio alla medesima connesse;

Tenuto conto che la permanenza del sig. Esposito Biagio nel consiglio comunale di Caserta rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa di detto ente, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere ed assessore del comune di Caserta;

Visto il decreto con cui il prefetto di Caserta, in data 6 febbraio 1993, ha sospeso il predetto amministratore dalle cariche elettive ricoperte;

Visto l art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Esposito Biagio è rimosso dalla carica di consigliere ed assessore del comune di Caserta.

Roma, 16 aprile 1993

*Il Ministro:* MANCINO

ALLEGATO

*Al Ministro dell'interno*

Il sig. Esposito Biagio è stato eletto consigliere del comune di Caserta nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato assessore.

Il predetto amministratore è stato condannato con sentenza del tribunale di Napoli, in data 15 ottobre 1992, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici continuata in concorso.

La sentenza è stata emessa a conclusione del più noto «maxi processo» per false certificazioni di invalidità civile, in relazione a fatti verificatisi nella provincia di Napoli e Caserta dal 1979 al 1986.

Con la stessa sentenza è stato condannato il fratello Ciro, anch'egli consigliere del comune di Caserta, considerato, dai locali organi di polizia, elemento particolarmente pericoloso perché legato alla criminalità organizzata operante in Caserta e zone limitrofe, con il quale il sig. Esposito Biagio svolgeva illecite attività.

Il comportamento tenuto dal suddetto amministratore contrasta con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto e con le esigenze di decoro, dignità e prestigio delle cariche di consigliere comunale ed assessore.

La presenza di detto consigliere, all'interno del consiglio, rischia quindi di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Caserta con possibile turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta ha già provveduto, con decreto n. 1004/13.1/Gab. del 6 febbraio 1993, a sospendere il predetto consigliere dalle cariche ricoperte nell'ambito dell'amministrazione.

Ciò premesso, tenuto altresì conto degli elementi risultanti dalla relazione del prefetto di pari numero e data, si ritiene di ravvisare nella fattispecie i presupposti per la rimozione del sig. Esposito Biagio dalle cariche di consigliere ed assessore ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Esposito Biagio dalla carica di consigliere ed assessore del comune di Caserta.

Roma, 14 aprile 1993

*Il direttore generale:* SORGE

93A2539

---

DECRETO 16 aprile 1993.

**Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Bracciano.**

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Gianfranco Piernovelli è stato eletto consigliere del comune di Bracciano (Roma) nelle consultazioni elettorali del 29 ottobre 1989;

Visto che il predetto amministratore è stato recentemente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui agli articoli 110, 317 e 81 cpv. del codice penale;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Gianfranco Piernovelli è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale in quanto compromette la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Bracciano, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Tenuto conto che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze del decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Gianfranco Piernovelli dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Gianfranco Piernovelli è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Bracciano (Roma).

Roma, 16 aprile 1993

*Il Ministro:* MANCINO

ALLEGATO

*Al Ministro dell'interno*

Il sig. Gianfranco Piernovelli è stato eletto consigliere del comune di Bracciano (Roma) nelle consultazioni amministrative del 29 ottobre 1989 ed ha ricoperto la carica di assessore fino al 21 maggio 1992.

Il predetto amministratore è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal G.I.P di Roma, in data 17 marzo 1993, in quanto gravemente indiziato del reato di concussione continuata in concorso.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Gianfranco Piernovelli all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Bracciano (Roma), con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Bracciano (Roma) e, nelle more, con provvedimento n. 3180/3345/89/Gab. A.L. del 19 marzo 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione della carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistono le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Gianfranco Piernovelli dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Bracciano (Roma).

Roma, 13 aprile 1993

*Il direttore generale:* SORGE

93A2540

DECRETO 16 aprile 1993.

**Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Rossano.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il sig. Giuseppe Tripodoro è stato eletto consigliere del comune di Rossano (Cosenza) nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988;

Considerato che nei confronti del medesimo figurano numerosi precedenti penali e che è in corso un procedimento per il reato di resistenza aggravata e oltraggio a pubblico ufficiale;

Considerato che lo stesso consigliere, fratello maggiore di Pasquale Tripodoro, capo dell'omonimo clan, è in rapporti di assidua frequentazione con esponenti della malativa locale;

Constatato che l'espletamento, da parte del predetto consigliere, della carica elettiva ricoperta è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale ed in contrasto con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio connesse con la detta carica;

Tenuto conto che la permanenza del consigliere sig. Giuseppe Tripodoro nel consiglio comunale del comune di Rossano (Cosenza) rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa di detto ente, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Rossano (Cosenza);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza numero 1292/12.B.2/Gab. del 16 marzo 1993 con il quale il predetto consigliere viene sospeso dalla carica, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Tripodoro è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Rossano (Cosenza).

Roma, 16 aprile 1993

*Il Ministro:* MANCINO

---

ALLEGATO

*Al Ministro dell'interno*

Il sig. Giuseppe Tripodoro è stato eletto consigliere del comune di Rossano (Cosenza) nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988.

Il medesimo è ritenuto elemento perfettamente inserito nell'ambito della malavita locale ed è fratello maggiore di Pasquale Tripodoro, capo dell'omonino clan, denunziato insieme al noto pregiudicato Santo Carelli per associazione a delinquere di stampo mafioso e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di tre anni.

A carico del predetto consigliere sono stati riscontrati numerosi precedenti penali ed è in corso un procedimento per resistenza aggravata e oltraggio a pubblico ufficiale, commesso insieme ad altri, allorché cercò di aggredire personale della polizia e del nucleo anticrimine in occasione di un controllo attuato nel bar di cui il Tripodoro stesso è titolare.

Da accertamenti svolti risulta che il citato consigliere, in rapporti di assidua frequentazione con noti pregiudicati del luogo, si pone come elemento di collegamento tra la criminalità organizzata e le funzioni consiliari svolte: l'appalto per i lavori di sistemazione di strade nel comune di Rossano Scalo, aggiudicato, in un primo momento, alla ditta «Edil Morfei e C. S.n.c.» è stato successivamente assegnato, dopo la sospetta rescissione del contratto da parte della predetta ditta e dopo un esperimento di gara andata deserta, per mancanza di offerte, alla ditta «Tripodoro Antonio» in quanto unico partecipante, per un importo di circa trecento milioni.

L'inquietante presenza del consigliere Giuseppe Tripodoro, nel civico consesso, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, con possibile turbativa dell'ordine pubblico.

Il comportamento tenuto dal suddetto amministratore contrasta con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere.

Il prefetto di Cosenza ha disposto, con decreto n. 1292/12.B.2/Gab., del 16 marzo 1993, adottato, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la sospensione del sig. Giuseppe Tripodoro dalle funzioni di consigliere del comune di Rossano e con nota, di pari numero e data, ha interessato questo Ministero per le competenti valutazioni e determinazioni, ai fini dell'adozione del provvedimento di rigore.

Ciò premesso e tenuto conto degli elementi risultanti dalla relazione del prefetto di Cosenza, del 16 marzo 1993, si ritiene di ravvisare, nella fattispecie, i presupposti per la rimozione del sig. Giuseppe Tripodoro dalla carica di consigliere, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Giuseppe Tripodoro dalla carica di consigliere del comune di Rossano (Cosenza).

Roma, 13 aprile 1993

*Il direttore generale:* SORGE

93A2541

---

DECRETO 16 aprile 1993.

**Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Cosenza.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consigliere del comune di Cosenza sig. Francesco Perri, eletto nelle consultazioni del 6 maggio 1990, è stato sottoposto, dal giudice per l'istruttoria preliminare del tribunale di Cosenza, alla misura della custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, elementi di colpevolezza, per il reato di concorso in corruzione;

Constatato che il comportamento e l'attuale posizione processuale del sig. Francesco Perri si rivelano in contrasto con l'esercizio delle pubbliche funzioni cui il medesimo è preposto e sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica ricoperta;

Constatato, inoltre, che, in relazione alla gravità del reato, l'espletamento della carica elettiva consiliare è in contrasto con l'esigenza di trasparenza e legalità dell'azione amministrativa del comune, con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Cosenza;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza numero 1330/13.3/Gab. del 20 marzo 1993 con il quale il predetto consigliere viene sospeso dalla carica ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Francesco Perri è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Cosenza.

Roma, 16 aprile 1993

*Il Ministro:* MANCINO

ALLEGATO

*Al Ministro dell'interno*

Il consigliere del comune di Cosenza Francesco Perri, come comunicato dal prefetto di Cosenza, è stato raggiunto, il 16 marzo 1993, da un ordine di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, emesso dal giudice per l'istruttoria preliminare del tribunale di Cosenza, essendo stati ravvisati nei suoi confronti elementi di responsabilità in ordine al reato di corruzione in concorso.

In relazione alla gravita del fatto, per il quale il sig. Francesco Perri è stato sottoposto alla misura predetta, si rende opportuno provvedere ad eliminare il potenziale inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente pubblico, essendo la funzione rappresentativa della comunita locale assolutamente incompatibile con la permanenza del consigliere in seno all'amministrazione medesima.

Il prefetto di Cosenza, ha disposto, con decreto n. 1330/13.3 Gab., del 20 marzo 1993, adottato ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la sospensione del sig. Francesco Perri dalle funzioni di consigliere del comune di Cosenza e con nota di pari numero, del 20 marzo 1993, ha interessato questo Ministero per le competenti valutazioni e determinazioni ai fini dell'adozione della misura di rigore.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistono le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Cosenza, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Francesco Perri dalla carica di consigliere del predetto ente locale.

Roma, 13 aprile 1993

*Il direttore generale:* SORGI

**93A2542**

---

DECRETO 16 aprile 1993

**Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di S. Giuseppe Vesuviano.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Pasquale Catapano è stato eletto consigliere del comune di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 16 febbraio 1993, da un ordine di custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di altri reati quali peculato, truffa, abuso d'ufficio, falso materiale ed ideologico;

Visto che a carico dello stesso risultano anche procedimenti penali per abuso d'ufficio in concorso;

Constatato che la permanenza del sig. Pasquale Catapano nella carica di consigliere espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Tenuto conto che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze del decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Pasquale Catapano dalla carica di consigliere del comune di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Pasquale Catapano è rimosso dalla carica di consigliere del comune di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli).

Roma, 16 aprile 1993

*Il Ministro:* MANCINO

ALLEGATO

*Al Ministro dell'interno*

Il sig. Pasquale Catapano è stato eletto consigliere del comune di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988.

Nei confronti del predetto amministratore, in data 16 febbraio 1993, il G.I.P. del tribunale di Napoli ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di altri reati quali abuso d'ufficio, falsita materiale ed ideologica, truffa e peculato.

I fatti illeciti si sono verificati quando il sig. Catapano investiva le cariche prima di presidente della U.S.L. n. 33 di S. Giuseppe Vesuviano e poi di presidente del comitato dei garanti della stessa U.S.L.

Inoltre, a carico dello stesso, risultano anche altri procedimenti penali per abuso d'ufficio in concorso.

Il comportamento del suddetto amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignita e prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Pasquale Catapano nella carica sopracitata rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di S. Giuseppe Vesuviano, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Napoli, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di S. Giuseppe Vesuviano e, nelle more, con provvedimento n. 2361/SdS Gab. EE.LL. dell'11 marzo 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica sopracitata.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistono le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Pasquale Catapano dalla carica di consigliere del comune di S. Giuseppe Vesuviano, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli).

Roma, 13 aprile 1993

*Il direttore generale:* SORGE

**93A2543**

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 21 aprile 1993.

**Disciplina del rilascio delle licenze di pesca.**

### IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 relativo al rilascio delle licenze di pesca;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1989, 2 agosto 1990 e 4 febbraio 1991 con i quali è stato sospeso il rilascio di nuove licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1991 con il quale è stato adottato il terzo piano nazionale della pesca e dell'acquicoltura in acque marine e salmastre;

Vista la decisione della Commissione CEE del 21 dicembre 1992 con la quale è stato approvato il Programma di orientamento pluriennale che prevede una riduzione della flotta di pesca italiana attraverso l'effetto combinato di riduzione dell'attività e riduzione della flotta;

Vista la circolare 19 settembre 1990 che, a seguito dei provvedimenti di sospensione del rilascio delle licenze, ha bloccato l'aumento della stazza e potenza motrice delle navi da pesca;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1991 concernente la riapertura fino al 30 giugno 1991 per la presentazione dei permessi di pesca da convertire in licenza;

Considerata l'opportunità di dare attuazione alle indicazioni del piano triennale 1991-1993 per la pesca marittima relative agli interventi sullo sforzo di pesca e sulle misure di gestione ed in particolare di assicurare il rispetto degli obiettivi posti dal Programma di orientamento pluriennale;

Considerato che la suddetta riduzione prevista dal predetto POP riguarda in maggiore percentuale i sistemi di pesca a traino (strascico e traino pelagico) per i quali sono necessari interventi con iniziative incentivanti l'abbandono di tale attività;

Considerata, altresì, la particolare situazione di precarietà economica e sociale di coloro che, non avendo tempestivamente prodotto formale domanda di conversione del permesso di pesca in licenza entro il suddetto termine 30 giugno 1991, risultano ancora nella necessità di definire tale situazione per evidenti ragioni di sussistenza;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale di gestione che hanno reso parere favorevole all'unanimità;

Decreta:

Art. 1.

1. La sospensione del rilascio di nuove licenze di pesca è prorogata fino alla data del 31 marzo 1994.

Art. 2.

1. Nuove licenze sono rilasciate previo ritiro dall'attività di pesca di nave di pari tonnellaggio e potenza motore in possesso di licenza di pesca.

Art. 3.

1. Per le navi già autorizzate all'uso delle reti a traino (strascico e traino pelagico) per le quali il titolare della licenza di pesca rinunci alla licenza di pesca con tale sistema è consentito l'aumento della potenza dell'apparato motore nella misura massima dell'80% della potenza motore indicata sulla licenza di pesca fino a raggiungere la potenza massima di 250 Hp.

Art. 4.

1. I permessi di pesca, presentati per la conversione in licenza oltre il termine del 30 giugno 1991, stabilito dal decreto ministeriale 19 febbraio 1991, potranno essere convertiti in licenza ove:

*a)* la richiesta di conversione sia stata inoltrata dallo stesso titolare del permesso di pesca;

*b)* il titolare del permesso di pesca sia rimasto iscritto, senza soluzione di continuità, nel registro dei pescatori e delle imprese di pesca dalla data del rilascio del permesso stesso;

*c)* sia regolarizzato il pagamento della tassa di concessione governativa;

*d)* l'armatore non sia titolare di altre licenze di pesca in corso di validità.

2. La licenza di pesca rilasciata ai sensi del precedente comma conterrà la clausola che prevede il ritiro della licenza stessa nel caso in cui la disponibilità della nave sia trasferita a qualunque titolo entro i primi cinque anni dal rilascio della licenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 aprile 1993

*Il Ministro:* TESINI

**93A2504**

DECRETO 21 aprile 1993.

**Riconoscimento del centro universitario di ricerca e didattica in acquacoltura e maricoltura dell'Università di Camerino.**

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche;

Vista la domanda di riconoscimento in data 17 dicembre 1992 del centro universitario di ricerca e didattica in acquacoltura e maricoltura - Università degli studi di Camerino, ai sensi dell'art. 27 del regolamento sopracitato;

Considerato che il predetto istituto, per mezzi, personale e finalità è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta del 22 marzo 1993;

Decreta:

Il centro universitario di ricerca e didattica in acquacoltura e maricoltura - Università degli studi di Camerino, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1993

*Il Ministro* TESINI

93A2505

DECRETO 21 aprile 1993

**Riconoscimento del dipartimento di scienze ambientali dell'Università della Tuscia.**

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche;

Vista la domanda di riconoscimento in data 7 novembre 1992 del dipartimento di scienze ambientali dell'Università della Tuscia, con sede a Viterbo, ai sensi dell'art. 27 del regolamento sopracitato;

Considerato che il predetto Istituto, per mezzi, personale e finalità è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta del 4 marzo 1993;

Decreta:

Il dipartimento di scienze ambientali dell'Università della Tuscia, con sede in Viterbo, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1993

*Il Ministro* TESINI

93A2506

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 aprile 1993

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Fal Fin S.r.l.», in Vicenza, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993, con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14/4;

Vista la sentenza n. 49/93 del 18 marzo 1993, depositata in cancelleria in data 22 marzo 1993, con la quale il tribunale di Vicenza, sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della «Fal Fin S.r.l.», con sede in Vicenza, via S. Biagio, 33, e ne ha riconosciuto l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge n. 233/86;

Ritenuto pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la «Fal Fin S.r.l.» in quanto società direttamente o indirettamente controllata dalla società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società «Fal Fin S.r.l.», con sede in Vicenza, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Vicenza in data 3 aprile 1991 al n. 26107, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura, è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» composto dai signori:

Vacario dott. Francesco Maria, nato a Roma il 23 settembre 1928, con funzioni di presidente;

Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente;

Taddia dott. Mario, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1993

*Il Ministro:* GUARINO

93A2507

---

DECRETO 27 aprile 1993.

**Criteri per la corresponsione dell'indennizzo ai gestori di impianti di distribuzione automatica di carburanti.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PRESIDENTE DELEGATO
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visto il provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, è stato istituito, presso la Cassa conguaglio GPL, il «Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti»;

Visti i decreti 17 gennaio 1990 e 10 agosto 1990 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Presidente delegato del CIP, ha istituito il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti ed ha determinato le modalità di svolgimento delle attività del predetto Comitato;

Visto il provvedimento CIP 3 luglio 1990 n. 21, che, ad integrazione del citato provvedimento CIP n. 18/1989, prevede la corresponsione di indennizzi ai gestori di impianti di distribuzione carburanti ubicati non oltre 20 km dal confine di Stato, nonché il decreto 12 novembre 1991 con cui il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, Presidente delegato del CIP, ha approvato il relativo criterio applicativo;

Viste le Ordinanze n. 182 e 183 del 21 febbraio 1992 con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione III, ha accolto la domanda di sospensione del predetto criterio applicativo nelle parti che escludevano il diritto all'indennizzo a favore degli impianti ubicati sulle autostrade non oltre 20 chilometri dal confine;

Visto il provvedimento CIP 12 novembre 1992, n. 17, recante proroga dell'operatività del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, ed in particolare il punto 3 del medesimo provvedimento che conferma la delega al Presidente del CIP per l'approvazione delle eventuali modifiche dei criteri attuativi di cui al citato decreto ministeriale 12 novembre 1991, ivi compresa l'eventuale individuazione di limiti massimi all'importo degli indennizzi;

Vista la proposta di modifica dei predetti criteri attuativi formulata dal Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti in data 19 gennaio 1993;

Ritenuto di accogliere tale proposta, condividendone le motivazioni ed il contenuto;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della ridefinizione del criterio applicativo per la corresponsione dell'indennizzo ai gestori di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione ubicati non oltre i 20 km dal confine, sono approvate le modifiche individuate dal Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti nella riunione del 19 gennaio 1993 e riportate in allegato al presente decreto, quale parte integrante dello stesso

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1993

*Il Ministro-Presidente delegato del CIP*
GUARINO

ALLEGATO

*Modifiche al criterio applicativo approvato con decreto ministeriale 12 novembre 1991 per la corresponsione dell'indennizzo ai gestori di impianti di distribuzione carburanti ubicati non oltre i km 20 dal confine di Stato:*

IL COMITATO TECNICO
PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Tenuto conto del decreto 12 dicembre 1991 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Presidente delegato del CIP, ha approvato il criterio applicativo individuato da questo Comitato per la corresponsione di indennizzi ai gestori di impianti di distribuzione carburanti ubicati non oltre 20 km dal confine di Stato in relazione al minore ricavo originato dal differenziale di prezzo con i Paesi confinanti;

Tenuto conto del provvedimento CIP 12 novembre 1992, n. 17, che, nel prorogare l'operatività del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti su cui gravano i predetti indennizzi, conferma altresì la delega al presidente del CIP per l'approvazione delle eventuali modifiche dei predetti criteri attuativi determinati da questo Comitato, ivi compresa l'eventuale individuazione di limiti massimi all'importo degli indennizzi;

Considerato che le disponibilità residue del Fondo per la ristrutturazione della rete per la distribuzione automatica di carburanti, rendono necessario disciplinare i limiti di tali indennizzi;

Considerato che detti indennizzi non hanno natura risarcitoria dell'intero danno causato dal minore erogato, bensì funzione integrativa dei minori guadagni del gestore;

DETERMINA LE SEGUENTI MODIFICHE AI CRITERI APPLICATIVI APPROVATI CON DECRETO MINISTERIALE 12 NOVEMBRE 1991

1 Gli indennizzi sono concessi in relazione alle differenze fra erogato potenziale ed erogato effettivo relative esclusivamente agli anni 1990, 1991 e 1992, calcolando l'erogato potenziale secondo le modalità previste dal criterio aplicativo approvato con decreto ministeriale 12 novembre 1991

2. Fermo restando per l'anno 1990 il criterio di calcolo dell'indennizzo indicato alla lettera *d)* del primo capoverso del criterio applicativo di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1991, ai fini della determinazione degli indennizzi relativi agli anni successivi si procede alla sommatoria degli importi risultanti dal prodotto fra la quota di mancato erogato compresa nei limiti di ciascuna fascia ed i corrispondenti coefficienti indicati nella seguente tabella

Coefficienti di determinazione degli indennizzi
(lire/litro)

| Totale erogato attuale (migliaia di litri) | Fasce di minore erogato presunto (migliaia di litri) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ≤250 | >250 <500 | >500 <750 | >750 <1000 | >1000 |
| <500 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 |
| 500 1000 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| >1000 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 |

3 L'importo degli indennizzi concessi a ciascun gestore non può comunque superare il limite massimo di lire 50 milioni per l'anno 1991 e di lire 40 milioni per l'anno 1992, né il limite massimo complessivo di lire 160 milioni per l'intero triennio, ivi compresi gli indennizzi già erogati o da erogare per il 1990

4 Le domande per la concessione degli indennizzi, complete delle indicazioni e della documentazione previste dal decreto ministeriale 12 novembre 1991, devono essere presentate entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle presenti modifiche, per gli anni 1990, 1991 e 1992, ovvero per i soli anni 1991 e 1992, ovvero per il solo anno 1992, ove tali domande non siano state ancora presentate o possano essere ripresentate per effetto delle modifiche di cui al punto 5

5 Il testo della lettera *h)* del primo capoverso del criterio applicativo di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1991, è sostituito dal seguente:

«*h)* non hanno diritto all'indennizzo i gestori di impianti ubicati nelle zone franche ed in quelle in cui siano in vigore regimi agevolati per i carburanti»

Roma, 19 gennaio 1993

*Il presidente* GATTI

93A2568

# MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 aprile 1993.

**Interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di pericolo e a evitare maggiori danni derivanti dal grave inquinamento della laguna di Orbetello.** (Ordinanza n. 2318/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1992 con cui il Ministro per il coordinamento della protezione civile è stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione ed attività attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la delibera, adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 aprile 1993, con la quale l'ambito territoriale del comune di Orbetello è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, così come sostituito dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, area ad elevato rischio di crisi ambientale;

Vista la lettera in data 1° aprile 1993 con la quale il Ministero dell'ambiente ha fatto presente che i tempi occorrenti per la predisposizione e l'attuazione del piano, conseguente alla declaratoria sopracitata, non consentono la realizzazione di immediati interventi, necessari per fronteggiare la sistuazione di pericolo in atto nel territorio sopracitato;

Considerato che interventi straordinari sono stati altresì richiesti dal Procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Grosseto e dagli enti locali interessati;

Atteso che in data 21 aprile 1993, per l'esame della situazione, si è tenuta presso il Dipartimento della protezione civile, una riunione alla quale hanno partecipato il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il Ministro della marina mercantile, i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della regione Toscana, il prefetto di Grosseto, il presidente dell'amministrazione provinciale di Grosseto, nonché i sindaci di Orbetello e di Monte Argentario;

Considerato che nel corso di detta riunione il Ministero dell'ambiente ha individuato, con richiamo al verbale in data 31 marzo 1993 della commissione tecnico scientifica consultiva per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, istituita con decreto ministeriale 7 ottobre 1992, i seguenti obbiettivi del richiesto intervento urgente:

*a)* interventi immediati per la limitazione degli apporti inquinanti in laguna dovuti a scarichi idrici di natura civile e produttiva;

*b)* incremento dell'interscambio idrico mare-laguna e della circolazione delle acque all'interno della laguna stessa, con apertura delle paratoie site alle bocche di Fibia, Nassa, S. Liberata ed Ansedonia, e con demolizione del manufatto cementizio che collega il canale di S. Liberata con la laguna;

*c)* esclusione delle griglie alle quattro bocche, attesa la non praticabilità di una loro pulizia in presenza di un continuo depositarsi di massa algale;

*d)* ripristino mediante dragaggi delle sezioni idriche, previo rilievo delle stesse, dei canali di comunicazione mare-laguna, del canale «navigabile» interno alla laguna di ponente e dei canali che sottopassano il ponte-diga, mettendo in comunicazione i due settori della laguna;

*e)* funzionamento continuo delle esistenti idrovore durante le fasi di alta marea e quindi per circa 12 ore/giorno;

*f)* installazione di ulteriori idrovore, a funzionamento reversibile, in modo da raddoppiare l'attuale portata di pompaggio, anche per consentire il pompaggio di acqua dal fiume Albegna, previa verifica della idonea qualità delle acque fluviali;

*g)* istallazione di idrometri registratori adeguatamente posizionati e di misuratori di velocità lungo i canali;

Preso atto che tutti i partecipanti alla riunione hanno convenuto sulla idoneità degli obbiettivi indicati, sui tempi e sui modi per raggiungerli;

Considerato che nella seduta del 23 aprile 1993, il Consiglio dei Ministri ha esaminato su relazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile la situazione di grave pericolo determinatasi nelle aree summenzionate, ravvisando la necessità di immediati interventi da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile ed ha approvato lo schema della presente ordinanza autorizzando lo stesso Ministro ad intervenire ai sensi dell'art. 5 comma 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ravvisata l'opportunità di nominare un commissario delegato cui affidare l'adozione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, dei provvedimenti necessari per la realizzazione degli obbiettivi citati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Grosseto, in qualità di commissario, è delegato ad attuare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, nel rispetto della declaratoria di area ad elevato rischio ambientale, e sentite le amministrazioni locali interessate, gli interventi necessari per la realizzazione degli obbiettivi di cui alle premesse.

2. Con le medesime modalità procedimentali, il commissario individuerà gli interventi di primaria urgenza, che dovranno essere realizzati entro il 30 maggio 1993.

3. Il completamento degli interventi dovrà avvenire entro il 15 settembre 1993.

Art. 2.

1. Il commissario delegato provvederà all'espletamento dell'incarico avvalendosi della collaborazione delle autorità e degli uffici competenti in materia e adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti principali norme:

legge 10 maggio 1976, n. 319;

delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 26 novembre 1980;

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984;

decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 441;

legge regionale Toscana 23 gennaio 1986, n. 5;

legge regionale Toscana 13 novembre 1984, n. 65;

legge regionale Toscana 29 giugno 1982, n. 52.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario è consegnatario delle aree demaniali marittime e degli specchi d'acqua interessati agli interventi, senza necessità di chiedere le autorizzazioni previste dagli articoli 34 del codice della navigazione e 36 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (navigazione marittima).

3. In caso di deroga il provvedimento del commissario delegato dovrà indicare la norma specificatamente derogata, motivando in ordine delle ragioni della deroga stessa.

Art. 3.

1. Il commissario delegato è tenuto a comunicare, con cadenza mensile al Ministro per il coordinamento della protezione civile e al Ministro dell'ambiente, gli interventi disposti, indicandone motivazioni e modalità.

Art. 4.

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può disporre periodiche ispezioni sull'andamento dei lavori e, sentito il Ministro dell'ambiente, sulla base delle risultanze delle medesime, eventualmente modificare il contenuto della presente ordinanza.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, altresì, alla nomina della commissione di collaudo in corso d'opera, le cui spese graveranno sullo stanziamento complessivo di cui alla presente ordinanza.

Art. 5.

1. L'onere degli interventi di cui all'art. 1, che dovrà essere contenuto nella misura massima di lire 10 miliardi, è posto a carico del «Fondo per la protezione civile» che viene contestualmente integrato di una somma di pari importo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 7705, in conto residui 1992 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, nelle more della predetta integrazione, ad erogare anticipazioni a carico del fondo per la protezione civile, a fronte di eventuali poste di pagamento maturate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del tesoro, al Ministro dell'ambiente, al Ministro della marina mercantile, al prefetto di Grosseto, al presidente della giunta regionale della Toscana, al presidente dell'amministrazione provinciale di Grosseto e ai sindaci di Orbetello e di Monte Argentario.

Roma, 23 aprile 1993

*Il Ministro:* FACCHIANO

93A2551

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 26 marzo 1993.

**Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa e liquidazione della società O.M. Ceruti e Ceruti, in amministrazione straordinaria.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 2, quinto comma, della stessa legge il quale dispone che l'esecuzione del programma predisposto dal commissario delle società in amministrazione straordinaria deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI;

Visto, in particolare, l'art. 2, primo comma, della stessa legge il quale dispone che può essere revocata, su conforme parere del CIPI, l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa;

Vista la nota n. 100477 del 19 febbraio 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del comitato la proposta di revoca dell'autorizzazione a continuare l'esercizio delle società O.M. Ceruti e Ceruti facenti parte del gruppo Berardi;

Vista la nota n. 100804 del 25 marzo 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha richiesto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95/1979, il parere in ordine al programma di liquidazione delle predette società;

Visti i pareri favorevoli espressi dal comitato di sorveglianza in ordine all'istanza di revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio e alla conseguente liquidazione;

Considerato che non sussistono, per carenza di risorse finanziarie e tecnologiche necessarie per far fronte alla situazione del mercato, le condizioni atte al recupero dell'attività produttiva;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Esprime

parere favorevole alla revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle società O.M. Ceruti e Ceruti in amministrazione straordinaria.

Esprime

altresì parere favorevole al programma di liquidazione delle predette società.

Roma, 26 marzo 1993

*Il Presidente delegato:* ANDREATTA

93A2511

DELIBERAZIONE 26 marzo 1993.

**Esecuzione del programma di risanamento della Socimi S.p.a., in amministrazione straordinaria.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 2, quinto comma, della stessa legge il quale dispone che l'esecuzione del programma predisposto dal commissario delle società in amministrazione straordinaria deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI;

Vista la nota n. 100205 del 1° febbraio 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del comitato l'istanza del commissario della Socimi S.p.a., in amministrazione straordinaria, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione del relativo programma;

Considerato che tale programma consente la prosecuzione della gestione unitamente alla valorizzazione delle strutture produttive al fine di collocare sul mercato il relativo complesso aziendale;

Ravvisata l'opportunità di rinviare la parte di programma concernente la commessa ATAC, per la quale dovrebbero essere attivate linee di credito garantite dallo Stato per 12 miliardi, possa essere allo stato attuale rinviata dal momento che l'entità della perdita derivante dallo svolgimento dei lavori; il livello del fabbisogno finanziario e della relativa copertura integralmente a carico dello Stato, nonché lo stato delle trattative tra le parti rappresentano elementi che appesantiscono la gestione corrente finalizzata peraltro al trasferimento a breve del complesso aziendale;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza in data 19 gennaio 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Esprime

parere favorevole all'esecuzione del programma di risanamento relativo alla Socimi S.p.a. specificando che le linee di azione del commissario dovranno essere finalizzate alla realizzazione delle commesse in corso, con esclusione della parte concernente la commessa ATAC, e al trasferimento in tempi brevi del complesso aziendale.

Roma, 26 marzo 1993

*Il Presidente delegato:* ANDREATTA

93A2512

# CIRCOLARI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 19 aprile 1993, n. 469.

**Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada. Circolazione dei velocipedi. Attrezzatura per il trasporto di bambini.**

L'art. 182 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo alla circolazione dei velocipedi, stabilisce, al comma 5, che:

«È consentito al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino ad otto anni di età, opportunamente assicurato con le idonee attrezzature stabilite dal regolamento».

L'art. 377 del regolamento di attuazione e di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, stabilisce che: «L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'art. 182, comma 5, del codice, al trasporto su di un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita da un apposito sellino con braccioli e schienale assicurato da una barra di collegamento tra i due braccioli. Detto sellino non deve superare la sagoma del velocipede, deve essere installato in modo da non intralciare la visuale al conducente e la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso; deve inoltre essere "ancorato saldamente" al telaio del velocipede, deve essere dotato di un sistema di protezione per le gambe e di bretelle di contenzione. Il sellino infine deve essere omologato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, previo accertamento delle caratteristiche di cui sopra. Su di esso è apposto un marchio di approvazione, la cui forma è stabilita dallo stesso Ministero».

Lo stesso art. 182 stabilisce al comma 6 che «i velocipedi costruiti per il trasporto di altre persone, se a più di due ruote simmetriche, devono essere omologati».

Da parte di molti produttori di velocipedi e di attrezzature idonee al trasporto di bambini sugli stessi nonché di associazioni di categoria sono stati richiesti chiarimenti circa l'applicazione delle suddette disposizioni.

Considerata la necessità di offrire agli operatori del settore elementi certi per la programmazione della propria attività ed agli utenti chiarimenti circa le norme di comportamento da rispettare, si precisa quanto segue:

la formulazione dell'art. 377 del regolamento di attuazione, laddove prescrive che «Il sellino debba essere omologato dal Ministero dei lavori pubblici» e che su di esso venga apposto un marchio di approvazione la cui forma è stabilita dallo stesso Ministero è da intendere nel senso che l'applicazione dello stesso articolo è subordinata all'emanazione di ulteriori norme che definiscano le caratteristiche costruttive e funzionali dei sellini e le modalità di omologazione;

analogamente anche l'omologazione di alcuni tipi di velocipedi, prevista al comma 6 dell'art. 182, è subordinata all'emanazione di ulteriori norme che definiscano le caratteristiche costruttive e funzionali dei suddetti velocipedi;

le suddette norme saranno adottate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, e fino alla data della loro emanazione non sarà possibile procedere ad omologazioni, risultando di conseguenza ammissibile, in applicazione dell'art. 232 del Nuovo codice della strada l'uso di sellini e velocipedi non omologati.

Parimenti le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 377 del regolamento non protranno essere applicate prima della emanazione delle suddette norme costruttive.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

*Il Ministro:* MERLONI

93A2554

## MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 20 aprile 1993, n. 12.

**Modalità da seguire per la presentazione della domanda ai fini del riconoscimento di idoneità degli stabilimenti per la produzione e la commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina allevata.** (Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559).

*Agli assessori alla sanità delle regioni e province autonome*
*Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario e speciale*
*Al Comando carabinieri NAS*
*All'Unione nazionale dell'avicoltura*
*All'U.N.I.C.E.B.*
*All'Assocarni*
*All'Assica*
*Al M.V. palazzo Italia*
*All'AIA*
*Al CIM*
*All'AIIPA*
*Alla Confindustria federalimentari*
*Alla Confcommercio*
*Alla Confartigianato*
*Al Cunaco*

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1993) è stato emanato il regolamento per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione commercializzazione di carne di coniglio e di selvaggina allevata.

Detto regolamento abroga e sostituisce quasi completamente il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, recante disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina. In proposito si segnala che per errore è stata omessa la pubblicazione del terzo comma dell'art. 19 del decreto presidenziale in oggetto in cui viene fatta salva l'applicazione delle norme del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 967/1972 relative alla bollatura sanitaria nei casi previsti dall'art. 6, comma 5 e dall'art. 15, comma 4 e cioè nei casi in cui gli stabilimenti di macellazione o sezionamento delle carni di coniglio e di selvaggina allevata non siano riconosciuti dal Ministero della sanità ed iscritti nei registri ministeriali.

Correzione formale a detto art. 19 è in corso la legge comunitaria 1993.

Nel frattempo è opportuno che continuino ad essere applicate le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 23 febbraio 1973 relativo alle caratteristiche del bollo a placca e 16 ottobre 1986, art. 8, relativo alle caratteristiche del bollo sanitario per le carni di selvaggina da pelo allevata.

Considerato che la nuova normativa stabilisce precise scadenze per la presentazione della domanda al Ministero della sanità ai fini di ottenere il riconoscimento di idoneità per gli stabilimenti, si rende necessario ed urgente fornire, con la presente circolare, istruzioni in merito alle modalità da seguire.

Per una informazione più chiara e schematica si prenderanno in considerazione separatamente i conigli, i volatili selvatici allevati e i mammiferi biungulati selvatici allevati. Non è invece presa in considerazione la selvaggina uccisa a caccia che è oggetto della circolare n. 6 del 19 febbraio 1993 a cui si rimanda.

1. *Conigli.*

1.1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 le carni di coniglio devono essere ottenute in uno stabilimento conforme ai requisiti generali del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 e riconosciuto dal Ministero della sanità.

Possono costituire eccezione, previo assenso da parte del sindaco:

*a)* la cessione diretta da parte di un piccolo produttore di carni di coniglio ad un privato per il proprio consumo;

*b)* la cessione di piccoli quantitativi limitati di carni fresche di coniglio da parte di agricoltori che producono conigli in piccola scala:

direttamente al consumatore finale sui mercati locali più vicini alla loro azienda;

ad un venditore al dettaglio, a condizione che eserciti la propria attività nella stessa località del produttore o in una località vicina.

1.2. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al punto 1.1 gli stabilimenti (macelli e laboratori di sezionamento) possono essere collocati in una delle seguenti categorie.

1.2.1. Stabilimenti già in possesso di riconoscimento di idoneità all'esportazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

Il riconoscimento mantiene a tutti gli effetti la sua efficacia e viene confermato il numero di riconoscimento veterinario CEE già attribuito.

Il servizio veterinario della unità sanitaria locale, territorialmente competente, deve verificare e segnalare al Ministero della sanità che detti stabilimenti siano in possesso di tutti i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992.

1.2.2. Stabilimenti già in possesso di autorizzazione e d'iscrizione negli elenchi ministeriali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503

Il riconoscimento può essere esteso rispettivamente alla macellazione, al sezionamento o al deposito di carne di coniglio a condizione che tali stabilimenti dispongano dell'idonea attrezzatura e che le operazioni avvengano nel rispetto delle condizioni igieniche.

Ai fini di ottenere l'estensione del riconoscimento e la iscrizione nell'elenco ministeriale, il titolare dello stabilimento deve presentare alla unità sanitaria locale apposita domanda in carta legale rivolta al Ministero della sanità corredata dalla seguente documentazione:

*a)* copia autenticata dell'autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, rilasciata dalla autorità sanitaria designata dalla Regione ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

*b)* secondo il rispettivo ordinamento regionale, un verbale di sopralluogo ispettivo effettuato dal servizio veterinario regionale oppure dal servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio con espresso parere favorevole circa la presenza dell'idonea attrezzatura e del rispetto delle condizioni dell'igiene per la macellazione, il sezionamento o il deposito di carni di coniglio;

*c)* originale della ricevuta di versamento, ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1991 (in supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991), di L. 100.000 corrispondenti alla voce «rilascio di altri certificati a privati o enti». Tale versamento dovrà essere effettuato sul c/c postale n. 40988008 intestato a «Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari» utilizzando il modello ch. 8-*quater* AUT.;

*d)* una marca da bollo da L. 15.000 o altro valore aggiornato prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo.

1.2.3. Stabilimenti in esercizio al 19 febbraio 1993 in possesso di regolare autorizzazione ai sensi delle norme vigenti per la produzione e commercializzazione delle carni sul territorio nazionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 967/1972) già conformi ai requisiti strutturali ed impiantistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992.

Il titolare dello stabilimento deve presentare entro il 19 maggio 1993 alla unità sanitaria locale una domanda in carta legale rivolta al Ministero della sanità intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità e la iscrizione negli elenchi ministeriali.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

*a)* copia autenticata dell'autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 rilasciata dall'autorità sanitaria designata dalla regione ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

*b)* certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, territorialmente competente;

*c)* planimetria dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi;

*d)* originale della ricevuta di versamento di L. 100.000 (vedi punto 1.2.2, lettera *c)*;

*e)* una marca da bollo da L. 15.000 o altro valore aggiornato prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo.

1.2.4. Stabilimenti in esercizio alla data del 19 febbraio 1993 in possesso di regolare autorizzazione ai sensi delle norme vigenti per la produzione e commercializzazione di carni sul territorio nazionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 967/1972) che necessitano di un anno di tempo per adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992.

Il titolare dello stabilimento deve presentare entro il 19 maggio 1993 alla unita sanitaria locale una domanda in carta legale rivolta al Ministero della sanità intesa ad ottenere un anno di tempo per adeguarsi ai requisiti previsti dal succitato decreto presidenziale.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

*a)* copia autenticata dell'autorizzazione sanitaria;

*b)* progetto di adeguamento alle prescrizioni da realizzare entro un anno dalla data di presentazione della domanda;

*c)* parere favorevole espresso dalla unità sanitaria locale competente per territorio;

*d)* certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, territorialmente competente;

*e)* planimetria dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi;

*f)* originale della ricevuta di versamento di L. 100.000 (vedi punto 1.2.2, lettera *c)*;

*g)* una marca da bollo da lire 15.000 o altro valore aggiornato prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo.

Entro il termine dell'anno dalla presentazione della domanda deve essere trasmessa copia autenticata della nuova autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 rilasciata dall'autorità sanitaria designata della regione ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 883.

1.2.5. Stabilimenti che iniziano la loro attività dopo il 19 febbraio 1993.

Il titolare dello stabilimento deve presentare alla unità sanitaria locale una domanda in carta legale rivolta al Ministero della sanità intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità e la iscrizione negli elenchi ministeriali.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista al punto 1.2.3.

1.3. Gli stabilimenti di cui ai punti 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 continuano ad operare sul territorio nazionale utilizzando il bollo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 967/1972 fino a tanto che non siano ufficialmente inseriti negli elenchi ministeriali con attribuzione di numero di riconoscimento veterinario CEE.

1.4. Le domande devono essere trasmesse al Ministero della sanità - Direzione generale servizi veterinari, per il tramite dell'assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma competente per territorio.

2. *Volatili selvatici allevati.*

2.1. Ai sensi degli articoli 8 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 le carni di volatili selvatici allevati, altrimenti detti selvaggina d'allevamento da penna (es. quaglie, piccioni, fagiani, pernici, ecc.), devono essere ottenute in uno stabilimento conforme ai requisiti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 e riconosciuto dal Ministero della sanità.

L'obbligo del riconoscimento di idoneità non si applica alla cessione di carni di selvaggina di allevamento da penna direttamente dall'agricoltore al consumatore finale per il proprio consumo, in casi isolati, ad esclusione della vendita ambulante, per corrispondenza o sul mercato.

2.2. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.1 vale quanto detto per il riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di conigli ai punti 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5.

3. *Mammiferi biungulati selvatici allevati.*

3.1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 le carni di mammiferi biungulati selvatici allevati destinate agli scambi intracomunitari devono essere ottenute in stabilimenti conformi ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312 e riconosciuti con analoga procedura.

3.2. In deroga a quanto indicato al punto 3.1 possono essere consentite la macellazione, il sezionamento ed il deposito delle carni in stabilimenti non conformi al decreto del Presidente della Repubblica n. 312/1991 a condizione che detti stabilimenti siano regolarmente autorizzati ai sensi delle norme vigenti e che le carni, bollate in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale 16 ottobre 1986, non siano oggetto di scambi intracomunitari.

3.3. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al punto 3.1 gli stabilimenti possono essere collocati in una delle seguenti categorie.

3.3.1. Stabilimenti già in possesso di riconoscimento di idoneità all'esportazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

Il riconoscimento mantiene a tutti gli effetti la sua efficacia e viene confermato il numero di riconoscimento veterinario CEE già attribuito.

Il servizio sanitario della unità sanitaria locale, territorialmente competente, deve verificare e segnalare al Ministero della sanità che detti stabilimenti siano in possesso di tutti i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992.

3.3.2. Stabilimenti già in possesso di autorizzazione e di iscrizione negli elenchi ministeriali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312.

Il riconoscimento può essere esteso alla macellazione, al sezionamento o al deposito di carne di mammiferi terrestri selvatici allevati a condizione che tali stabilimenti dispongano della idonea attrezzatura e che le operazioni avvengano nel rispetto delle condizioni igieniche. Ai fini di ottenere l'estensione del riconoscimento e la iscrizione nell'elenco ministeriale, il titolare dello stabilimento deve presentare apposita domanda in carta legale al Ministero della sanità corredata dalla seguente documentazione:

*a)* verbale di sopralluogo del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio con espresso parere favorevole circa la presenza di idonee attrezzature e delle condizioni di igiene necessarie per la macellazione e/o il sezionamento di carni di selvaggina (occorre precisare le specie interessate);

*b)* una marca da bollo da L. 15.000 o altro valore aggiornato prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo.

3.3.3. Stabilimenti in esercizio al 19 febbraio 1993 in possesso di regolare autorizzazione ai sensi della norma vigente per la produzione e commercializzazione delle carni sul territorio nazionale già conformi ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992.

Il titolare dello stabilimento deve presentare entro il 19 maggio 1993 alla unità sanitaria locale una domanda rivolta al Ministero della sanità intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità e l'iscrizione negli elenchi ministeriali.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

*a)* copia autenticata dell'autorizzazione sanitaria;

*b)* verbale di sopralluogo del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992;

*c)* certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, territorialmente competente;

*d)* planimetria in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi;

*e)* relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione;

*f)* indicazione relativa all'approvvigionamento idrico e relativa copia delle analisi chimiche e batteriologiche;

*g)* copia dell'autorizzazione del sindaco allo scarico delle acque reflue;

*h)* una marca da bollo da L. 15.000 o altro valore aggiornato prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo.

3.3.4. Stabilimenti in esercizio alla data del 19 febbraio 1993 in possesso di regolare autorizzazione ai sensi delle norme vigenti per la produzione e commercializzazione di carni sul territorio nazionale che necessitano di un anno di tempo per adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992.

Il titolare dello stabilimento deve presentare alla unità sanitaria locale entro il 19 maggio 1993 una domanda in carta legale rivolta al Ministero della sanità intesa ad ottenere un anno di tempo per adeguarsi ai requisiti previsti dal succitato decreto presidenziale.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

*a)* copia dell'autorizzazione sanitaria;

*b)* progetto di adeguamento alle prescrizioni da realizzare entro un anno dalla data di presentazione della domanda;

*c)* parere favorevole espresso dalla unità sanitaria locale competente per territorio;

*d)* certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, territorialmente competente;

*e)* planimetria dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione della linea di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi;

*f)* una marca da bollo da L. 15.000 o altro valore aggiornato prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo..

Entro il termine dell'anno della presentazione della domanda deve essere trasmessa copia autenticata della nuova autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 rilasciata dall'autorità sanitaria designata dalla regione ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3.3.5. Stabilimenti che iniziano la loro attività dopo il 19 febbraio 1993.

Il titolare dello stabilimento deve presentare alla unità sanitaria locale una domanda in carta legale rivolta al Ministero della sanità intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità e la iscrizione negli elenchi ministeriali.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione così come indicato al punto 3.3.3.

3.4. Gli stabilimenti di cui ai punti 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4 continuano ad operare sul territorio nazionale utilizzando il bollo previsto all'art. 8 del decreto ministeriale 16 ottobre 1986 fino a tanto che non siano ufficialmente inseriti negli elenchi ministeriali con attribuzione del numero di riconoscimento veterinario CEE.

Si pregano le SS.LL. a voler dare sollecita informazione di quanto sopra alle unità sanitarie locali del territorio di competenza nonché agli enti e agli operatori interessati.

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A2515

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Bologna, Bergamo, Brindisi, Campobasso, Genova, Macerata, Modena, Padova, Pavia, Pesaro e Urbino, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Sondrio, Terni e Vicenza.**

Con decreto ministeriale n. 1/1536 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Bologna è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 24.865.167.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome dei contribuenti Spada Maria Antonietta e Rina S.r.l.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Bologna darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1441 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Bergamo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 121.524.326.871, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1647 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Brindisi è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.120.751.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Brindisi darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1531 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Campobasso è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2 921 981.333, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Campobasso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1645 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Genova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1 623.078 004, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Genova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1646 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Genova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1 123 259 786, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Genova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1484 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Macerata è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 668 443 890, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Macerata darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1823 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Padova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 113 119.570.017, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Padova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1648 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Pavia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8 104 503 842, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1533 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Pesaro e Urbino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3 844 424 402, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Pesaro e Urbino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1644 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Potenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3 223 240.426, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Potenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1640 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Calabria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7 082 499 674, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1641 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Calabria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.659.289.810, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1643 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Roma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 100.244.832.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1975 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Roma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.188.807.011, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1365 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Sondrio è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 855.781.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Sondrio darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1944 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Terni è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 378.047.703, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Terni darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1945 del 26 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Modena è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.166.565.006, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Modena darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2145 del 26 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Vicenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 34.234.876.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti Scalco Giorgio e Bottona Maristella.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Vicenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2341 del 1° marzo 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Sassari è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.908.586.189, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Sassari darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

93A2517

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Lista degli stabilimenti che producono prodotti della pesca**

ELENCO DELLE DITTE CUI È STATA CONCESSA LA DEROGA PREVISTA DALL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 531. (CIRCOLARE MINISTERIALE N. 23 DEL 14 MAGGIO 1992).

*Regione Abruzzo*:

Divimar Adriatica, con sede in Pescara, via B. Buozzi, 47,
Finagel, con sede in Atessa (Chieti), C. da Saletti,
S.I.C.I., con sede in Notaresco (Teramo), contrada Pianura Vomano,
Speca, con sede in Colleranesco (Teramo), zona Industriale,
Mercato Ittico Ingrosso, con sede in Vasto (Chieti), Punta Penna,
Vasto Pesca, con sede in Vasto (Chieti), località Punta Penna,
Russino, con sede in Pineto (Teramo), frazione Scerne, zona Industriale Vomano,
Mercato Ittico Ingrosso, con sede in Giulianova (Teramo), Lungomare Spalato,
Foods Import, con sede in Martinsicuro (Teramo), via Roma, 257/580;
Freezing Center Fish, con sede in C. Vallecupa Controguerra (Teramo), strada Bonifica Tronto km 5,5,
Ittindustria, con sede in Martinsicuro (Teramo), via Roma, 324;
Esca, con sede in Controguerra (Teramo), via Piane Tronto, 68,
Mariner Uno, con sede in Martinsicuro (Teramo), via Roma, 324,
Atlanpesca M.P. Roberto, con sede in Martinsicuro (Teramo);
Italfish M/P Trebba, con sede in Martinsicuro (Teramo);
Sadimar, con sede in Villa Rosa (Teramo), s.s. 16 km 396.200

*Regione Alto Adige*

Interrauch, con sede in Marlengo (Bolzano), via Palade, 18,
Leiter E., con sede in Lana (Bolzano), via Bolzano, 66;
Forellenraucherei, con sede in Laces (Bolzano), via Tiro a segno, 18

*Regione Calabria*

Nostromo, con sede in Vibo Valentia (Catanzaro), Porto Salvo,
Mercato Ittico Ingrosso, con sede in Reggio Calabria, zona Porto,
Mercato Ittico Ingrosso, con sede in Napoli, piazza Duca degli Abruzzi;
Gemar Pesca, con sede in Napoli, via Traccia a Poggioreale, 607,
Star, con sede in Sarno (Salerno), s.s. 367 km 16.400,
Iasa, con sede in Pelezzano (Salerno), via Nofilo, 43,
Cons. ittiche di Cetara, con sede in Cetara (Salerno), via Federici, 58,
Delfino Battista, con sede in Cetara (Salerno), Corso Umberto I, 56.

*Regione Emilia Romagna*

Gisal, con sede in Castelnuovo Rangone (Modena), via A. Ferrari, 24/A,
Arca, con sede in Misano Adriatico (Forlì), via R. Sanzio, 8,
G.D.S. dei F.lli Bacchini, con sede in Cattolica (Forlì), via Emilia Romagna, 159,
Chef Pronto Service, con sede in S. Clemente (Forlì) via Chiusura, 3/A;
F.lli Baldini Germano e Gino, con sede in Morciano di Romagna (Forlì), via Macello, 19,
Casa della carne, con sede in Riccione (Forlì), via Pindemonte 3,
F.lli Marchionni, con sede in Cattolica (Forlì), via M. d'Azeglio, 85/A,
Adriapesca, con sede in Cattolica (Forlì), via A. Costa, 70/72;
Balandi Giampaolo, con sede in Marrara (Ferrara), via Primaro, 68,
Bellucci Franco, con sede in Bologna, via Crocetta, 2,
Max R., con sede in Bologna, via Zanardi, 106;
Greco Placido, con sede in Cattolica (Forlì), via A. Costa, 68 A,
Paparella Antonio, con sede in Maranello (Modena), via Alfieri, 35,
Tampellini Antonio, con sede in Bentivoglio (Bologna), via Moranti Sarde, 4,
Armaroli Ido, con sede in Malalbergo (Bologna), via Nazionale, 79 A,
Maccagnani, con sede in Malalbergo (Bologna) via Bassa Superiore 52,
Corallo Pesca, con sede in Monteveglio (Bologna), via J. Barozzi, 4 I,
Grimandi Silvio, con sede in Malalbergo (Bologna), via Nazionale, 25,
Paparella Pasquale, con sede in Maranello (Modena), via Alfieri, 31,
Ittica Alleva, con sede in Massa Finalese Finale E. (Modena), via Labero, 36,
Salsocarni, con sede in Salsomaggiore Terme (Parma), via Parma, 80,
Sgorbati Luigi, con sede in Larzano di Rivergaro (Piacenza), via Puccini, 36,
Cavalieri Walter, con sede in Portogaribaldi (Ferrara), via Magnavacca, 27,
Polaris, con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Minghetti, 18,
Bellucci Franco, con sede in Modena, via Staffette Partigiane, 41,
Consorzio Pescatori Goro, con sede in Goro (Ferrara), via A. Brugnoli, 298/300,
Ittica Service, con sede in Ammonite (Ravenna) via Ammonite, 119,
UR CA, con sede in Carmerona (Ravenna), via Canala, 79,
F.lli Pasini, con sede in Castelbolognese (Ravenna), via S. Croce, 3,
Arca, con sede in Cervia (Ravenna), via G. Di Vittorio, 51B,
Buscaroli Angelo, con sede in Marina di Ravenna (Ravenna), via Garibaldi, 7,
Lucchi, con sede in Cervia (Ravenna), via G. di Vittorio, 103,
Nuova Marittica, con sede in Cesenatico (Forlì), via Matteucci, 25,
Stifanelli Paolo, con sede in Cesenatico (Forlì), via Matteucci, 25/R,
Mercato Ittico Ingrosso, con sede in Marina di Ravenna (Ravenna), via Molo Dalmazia, 49,
Calisesi Pomea, con sede in Cesenatico (Forlì), via Matteucci, 25 I,
Ravaglia Giovanni, con sede in Conselice (Ravenna) Lavezzola via XIV Aprile, 53,
Casali Gabriele con sede in Cesenatico (Forlì), via Matteucci 25 E,
Mercato Ittico Ingrosso, con sede in Cesenatico (Forlì), via Matteucci,
Razzani Ruggero, con sede in Cesenatico (Forlì), via Matteucci, 25 L,
Tosi Rosa e Raggini, con sede in Cesenatico (Forlì), via Canale Bonificazione, 47;
Guselli Gianni, con sede in Cesenatico (Forlì), via Matteucci, 25 D,
Arca, con sede in Longiano (Forlì), via Emilia, 3902;
Gusella Gianni, con sede in Cesenatico (Forlì), via Leonardo Da Vinci, 28,
Arca, con sede in Cesenatico (Forlì), s.s. Adriatica, 1534,
Brighi Ennio, con sede in Cesenatico (Forlì), via Matteucci, 25/G,
Adler di Tappi Saffo, con sede in Cesenatico (Forlì), via Magrini, 19,
Tomasi Egidio, con sede in Cesenatico (Forlì), via Matteucci, 25 C,
Adriafrigo, con sede in Cesenatico (Forlì), via Montaletto, 2,
Venturi Andrea, con sede in Cesenatico (Forlì), via Matteucci, 17/19,
Visa Pesca, con sede in Cesenatico (Forlì), via Matteucci, 25/O,
Adria Frigor, con sede in Cesenatico (Forlì), s.s. Adriatica, 2110,
Vivimport, con sede in Ravenna zona Ind. Bassette, via F. Santi, 9;
Braghittoni Sergio, con sede in Cesenatico (Forlì), via Canale Bonificazione, 49;
Naturgel, con sede in Cesena (Forlì), via Cipro, 34;
Igea Pesca, con sede in Rimini (Forlì), via Sinistra del Porto, 86,
Arca, con sede in Cesena (Forlì), via Madonna dello Schioppo, 285,

F.lli Riccardi, con sede in Bellaria (Forlì), via F.lli Cairoli, 23;
Battistini Elviro, con sede in Cesenatico (Forlì), via Mazzini, 123;
Igea Carni, con sede in Igea Marina (Forlì), via Caprera, 3;
Lucchi, con sede in Cervia (Ravenna), via Volturno, 1;
Stacchini, con sede in Bellaria Igea Marina (Forlì), via Marconi;
Magazzini Generali Raccordati, con sede in Cesena (Forlì), via Cavalcavia, 157;
Venturi Alfredo, con sede in Cesenatico (Forlì), via Magrini, 28;
F.lli Pasini, con sede in Castelbolognese (Ravenna), via S. Croce, 3;
Arca, con sede in Bellaria (Forlì), via Roma, 64;
Arca, con sede in Rimini (Forlì), via Crimea, 11;
Marr, con sede in Rimini (Forlì), via Spagna, 20;
Marr 2, con sede in Miramare di Rimini (Forlì), via Flaminia, 403;
S.E.C., con sede in Cattolica (Forlì), via Libertà, 5.

*Regione Friuli-Venezia Giulia:*

Coop. Fra Pescatori, con sede in Monfalcone (Gorizia), Riva N. Sauro, 1;
C.L.S., con sede in S. Daniele del Friuli (Udine), via Piave, 16;
Coop. Pescatori, con sede in Grado (Gorizia), Riva Dandolo, 33;
Nostromo, con sede in Milano, via Mascheroni, 19;
Soc. Carso Alimentari, con sede in Trieste, via Rio Storto, 15;
Friultrota, con sede in S. Daniele del Friuli (Udine), via Aonedis, 10;
Frigomar, con sede in Trieste, Riva A. Cadamosto, 10;
Island II, con sede in Trieste, Androna S. Eufemia, 3/c;
I.F.A.P.I., con sede in Duino (Trieste), Villaggio del Pescatore.

*Regione Lazio:*

Cernia Blu, con sede in Roma, piazza Sallustio, 3;
Cages, Roma, con sede in via Casale Paoloni, 95;
Artik, con sede in Roma, via Massa S. Giuliano, 25;
Faiola Antonio, con sede in Ostia Lido (Roma), via Rutilio Namaziano, 17;
Amisur, con sede in Fregene-Fiumicino (Roma), via Coroglio, 49;
Biofrigodue, con sede in Roma, via B. Alimena, 40;
De Filippi G. C., con sede in Roma, via Ostiense, 109;
Tibonpesca, con sede in Civitavecchia (Roma), Calata P. Tommaso, 16;
F.lli Satta, con sede in Fiumicino (Roma), via Orbetello, 3;
Chirico Giovanni, con sede in Roma, via del Commercio, 24;
La Fanciulla D'Anzio, con sede in Anzio (Roma), via Molo D'Innocenziano, Snc;
Mercato Ittico Ingr con sede in Roma, via Ostiense, 109;
D.A.S., con sede in Roma, via Delle Conce, 11;
Viceré, con sede in Roma, via del Commercio, 28;
V.El. A. De Mar, con sede in Roma, via F. Negri, 67/69;
Silver Fish, con sede in Fiumicino (Roma), via Carloforte, 17;
Masaniello II, con sede in Roma, via G. B. Licata, 5/7;
Ariete, con sede in Roma, via B. Alimenta, 32/40;
Paparella Antonio, con sede in Fregene Fiumicino (Roma), via Silvi Marina, 131;
Dean Pesca, con sede in Anzio (Roma), via Greschi, 48;
Eur Fish, con sede in Roma, via Della Magliana, 724;
Acquario, con sede in Roma, via della Magliana, 724;
Soc. Verde Adriatico, con sede in Civitavecchia (Roma), Calata La Rocca, 20;
L'Atlantica, con sede in Fiumicino (Roma), via G. Cenni, 13;
Depamar, con sede in Civitavecchia (Roma), Calata P. Tommaso, 22;
L'Artica, con sede in Fiumicino (Roma), via Della Pesca, 25/29;
La Concordia, con sede in Anzio (Roma), via Molo D'Innocenziano, snc;
Marta Pesca, con sede in Marta (Viterbo), Strada Montefiascone, Km 8,6;
Coop. Pescivendoli S. Marta, con sede in Marta (Viterbo), Loc. Mulinello;
F.lli Orfei, con sede in Bolsena (Viterbo), viale S. Maria, 44/A 48;
Rocchi Andrea, con sede in Marta (Viterbo), via Verentana, 197;
Martana Ittica, con sede in Marta (Viterbo), via Amalasunta, 107;
Puri Pesca, con sede in Bolsena (Viterbo), via Cassia Vecchia, 5.

*Regione Liguria:*

Sottozero, con sede in Savona, via Nizza, 62;
Superiorfish, con sede in Savignone (Genova), Loc. Ponte;
Soc. An. Ind. Frigor S.A.I.F., con sede in Sampierdarena (Genova), via Spaventa, 7;
Margel, con sede in Genova, via Mura del Molo, 6.1;
So.C.Al. s.n.c., con sede in Celle L. (Savona), via degli Artigiani, 38;
Mercato Ittico Ingrosso, con sede in Genova, corso M. Quadrio, 1;
Varazze Carni, con sede in Varazze (Savona), via Casanova, 15;
Alaska, con sede in Genova, via Spataro, 34;
Coop. Pescatori Golfo dei Poeti, con sede in La Spezia, Banchina Ravel;
Vebo Europa Fish, con sede in Genova, via S. Quirico, 139 R;
Gallo Raniero, con sede in La Spezia, via Colombo, 23;
Cons. Prodotti Surgelati, con sede in Manesseno (Genova), via Arvigo, 20;
Danovaro Mirco, con sede in La Spezia, via Colombo, 11;
Mag. Frigoriferi S. Pietro, con sede in Genova Voltri, via Ovada, 1 R;
Guerrera Pietro, con sede in La Spezia, via Sapri, 14;
Spedimag, con sede in Savignone (Genova), Loc. Ponte;
Raffo Giovanni, con sede in Sestri Levante (Genova), via Antica Romana Occidentale, 30;
L'Isola Commerciale, con sede in Bergeggi (Savona), via Torre d'Ere, 40.3;
F.lli Bardi, con sede in S. Margherita Ligure (Genova), via T. Bottaro, 24/1;
Mercato Ittico all'Ingrosso, con sede in Savona, via Lavagna, 2;
F.E. Vallarino, con sede in Genova, via Molassana, 43 R;
Grigel, con sede in Savona, via P. Giura, 60/62;
Morenpesca, con sede in Genova, piazza Cavour, 16/17;
Siccardi G.B., con sede in Varigotti Finale Ligure (Savona), via Ulivi, 83;
Val di Magra, con sede in S. Stefano Magra (La Spezia), via Tavilla, 29;
Tobia Angelo e Figli, con sede in Noli (Savona), via C. Battisti, 6;
F.lli Zurlo, con sede in La Spezia, via F. Spezzino, 11;
Businpesca, con sede in Laigueglia (Savona), via Roma angolo via Ascheri;
Tarpesca, con sede in La Spezia, viale Amendola, 28;
So.C.Al., con sede in Varazze (Savona), via P. Piazza, 26;
Ventriglia Agostino, con sede in Genova, via S. Benedetto da Porto, 2B - Rio Torbido;
Grigiomar, con sede in Savona, via P. Giura, 5.1;
Geloservice, con sede in Arma di Taggia (Imperia), via Stazione, 181;
Tarpesca, con sede in La Spezia, via Sapri, 2;
F.lli Bardi, con sede in S. Margherita Ligure (Genova), vico Masaniello, 2;
F.lli Crovetto, con sede in Genova, Vico delle Vele, 17/R;
Frescogel, con sede in La Spezia, via F. Spezzino, 12;
Ruggeri Faustino, con sede in Savona, via Pia, 102;
Pescherie Murena, con sede in Finale Ligure (Savona), via Torino, 101;
Panatrade, con sede in Finale Ligure (Savona), via Per Calice, 54;
Sanremo Mare, con sede in Taggia (Imperia), via Periane, 4;
Sanremo Pesca, con sede in San Remo (Imperia), Corso Marconi, 81.

*Regione Lombardia:*

Nuova Mantova Frigo, con sede in Mantova, via Martinelli, 2,

Nuova Mantova Frigo, con sede in Sesto Candele (Varese), via Gramsci, 7;

Azzurro, con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Di Vittorio, 33/6 e 33/4;

Ittica Benacese, con sede in Calcinato (Brescia), via Industria, 8,

Mario Pedol e Figli, con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Liberazione, 63/6 e 63/8;

Spe.Al., con sede in Medolago (Bergamo), via Bergamo, 16;

Helix Italia, con sede in Medolago (Bergamo), via F.lli Beretta, 2,

Baggi Pietro, con sede in Milano, via Marostica, 38;

Allogel, con sede in Brembio (Milano), via R. Margherita, 4;

Ambrosiana Alimentari, con sede in Milano, via Dei Fontanili, 15,

Quaker e Forti Div. Sorba, con sede in Milano, via G Watt, 37,

Guerci, con sede in Drezzo (Como), Loc. Molinello;

Lanfranchi Alberto, con sede in Suzzara (Mantova), via Baracca, 11/A,

Ervigel, con sede in Montorfano (Como), via Per Alzate, 16,

Boni Roberto, con sede in Crema (Cremona), via Tensini, 40;

Emmepesca, con sede in Senna Comasco (Como), via Roma, 58,

Cher Pesca, con sede in Castiglione Stiviere (Mantova), via Dottorina, 177/195,

Mag. Frigoriferi Trezzano, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Edison, 5;

E D A , con sede in Cesano Boscone (Milano), via R Sanzio, 16,

Metro S S. Ingrosso Ceb, con sede in Cesano Boscone (Milano), via B Croce, 3,

Eurofood, con sede in Corsico (Milano), via P Tacito, 12,

Pezzini Gino, con sede in Rivalta S/M (Mantova), via Arrivabene, 9;

Mercato Pesca, con sede in Villasanta (Milano), via Garibaldi, 22,

Bessi Andrea & Figli, con sede in Rudiano (Brescia), via G Marconi, 19;

Atlantide, con sede in Cucciago (Milano), via L Da Vinci, 2/C,

Comavicola, con sede in Milano, via G. B Piranesi, 6;

La Ge-Ge Pesca, con sede in Lallio (Bergamo), via G. Pascoli, 4,

Italfrigor, con sede in Milano, via Quintiliano, 5;

Alimentari Moretti, con sede in Curno (Bergamo), via Bergamo, 46;

Peck, con sede in Milano, via Spadari, 9;

Franc Import, con sede in Vimercate (Milano), via D Manin, 9,

Pesclaudio, con sede in Milano, via C Lombroso, 53;

Ibermar, con sede in Milano, via Besana, 5,

G Amati, con sede in Milano, via G. B. Sammartini, 24;

Co A M , con sede in Morbegno (Sondrio), via Nazionale dello Stelvio, 286,

F lli Rossi, con sede in Milano, via L Cirenei, 8,

E. Vismara Di Biffi A , con sede in Morbegno (Sondrio), piazza Lusardi, 9,

So.Ge Mi., con sede in Milano, via C Lombroso, 54,

Alimcenter, con sede in Cavernago (Bergamo), via Per Bagnatica,

Criscuolo, con sede in Milano, via Sammartini, 116,

Stella, con sede in Milano, via Pietrasanta, 12,

Pescagel, con sede in Milano, via Copernico, 42,

G A M , con sede in Milano, via Benaco, 30,

Musta Fish International, con sede in Milano, via Sammartini, 48,

La Fenice, con sede in Grassobbio (Bergamo), viale Europa, 45/H;

Europesca, con sede in Milano, via Sammartini, 71,

Olimpo Claudio, con sede in Casteldario (Mantova), via Cesure, 29,

Isumar, con sede in Milano, via Don Guanella, 4,

Atasso, con sede in Varese, via Postumia, 16,

Sapomar, con sede in Milano, via Sammartini, 71/73,

Novagel, con sede in Castronno (Varese), via Roma, 3,

Ponzi Pesca, con sede in Milano, via Sammartini, 90,

Prodotti Orco, con sede in Varese, via Bainsizza, 44,

Giopescal Milano, con sede in Milano, via Lesa, 5,

Brembana Pesca, con sede in S Giovanni Bianco (Bergamo), via Ronco Polacco, 7,

Mario Pedol e Figli, con sede in Milano, via F Aporti, 75/77,

Ri-Bar, con sede in Milano, via Barona, 5,

Commissionaria Ittica Barbieri, con sede in Milano, via Sammartini, 71/3,

F lli Colombo, con sede in Como, via M Quadrio, 14;

Lobrano Agostina, con sede in Milano, via Sammartini, 34,

A Ramaioli, con sede in Milano, via Boncompagni, 68,

Panatrade, con sede in Milano, via Sammartini, 84 86;

Capra Luigi, con sede in Monza (Milano), via Felice Cavallotti, 129;

Metro S S Ingrosso Lombardia, con sede in Milano, via Gozzano, 19,

Orobica Pesca, con sede in Bergamo, via Bianzana, 19/21,

Salmontrutta G., con sede in Torre Pallavicina (Bergamo), via Molino Basso, 1;

Az. Agr. Mandelli, con sede in Cassolnovo (Pavia), via Del Porto, 26,

Frassiver, con sede in Settimo Milanese (Milano), via Darwin, 22;

Rocca Luigi e Figlio, con sede in Morbegno (Sondrio), via Luigi Rocca, 1;

Branduardi Giuseppe, con sede in Milano, via Modica, 12,

Adafrigor S.p a. Rogoredo, con sede in Milano, via Boncompagni, 101,

Verbano Ittica, con sede in Sesto Candele (Varese), via Per Angera, 105;

Lombardia Freezing Center, con sede in Milano, via Tibaldi, 15,

Brianzi e Samarini, con sede in Galbiate (Como), via Solaro, 3;

Gandini Frigoriferi, con sede in Milano, via Stendhal, 47,

Ittimport, con sede in Lecco (Como), via Plava, 4 5,

Jolli Gel, con sede in Varese, via René Vanetti, 67,

Lariopesca, con sede in Pescate (Como), via Roma, 136,

Blu Marlin Company, con sede in Bisuschio (Varese), via Carlo Porta, 46;

Beduschi Silvia, con sede in S Martino Dall'Argine (Mantova), via Garibaldi, 92,

Scapa Italia, con sede in Trezzano Sul Naviglio (Milano), via Cellini, 7;

Gastronomia Somasca, con sede in Desio (Milano), via Brescia, 42;

Le Specialità Lariane, con sede in Lenno (Como), via Lavedo, 18,

Free Fish, con sede in Desio (Milano), via Marconi, 30,

International Salmon Company, con sede in Busto Arsizio (Varese), via Per Cassago Magnago, 120/ter,

Ittinord, con sede in Sesto S Giovanni (Milano), via Rimembranze, 54/6;

Frigor Pietrasanta, con sede in Milano, via Pietrasanta, 14,

Ittinord, con sede in Sesto S Giovanni (Milano), via Rimembranze, 54/36,

Arcisate Produce, con sede in Arcisate (Varese), via Cavour, 40,

Guiber, con sede in Bordolano (Cremona), via Pozzo Grande, 13,

S G. Alimentari, con sede in Como, via P. Paoli, 65;

Ittica Cremonese, con sede in Cremona, via Dei Fornaciai, 4,

Pescheria Rossi, con sede in Bergamo, via Borgo Palazzo, 83,

Lodi Giuseppe, con sede in Casteldario (Mantova), via Guazzolo, 55,

Marbella, con sede in Cantello (Varese), via Monte Rosa, 13,

Fiordo, con sede in Assago (Milano), via R Emilia, 3,

Pettini Enrico, con sede in Ranzanico (Bergamo), via Nazionale, 197;

Sebinpesca, con sede in Clusane d'Iseo (Brescia), via Maresciallo Di Bernardo,

Roby Pesca, con sede in Brembate Sotto (Bergamo), via S Fermo,

Ri-Bar, con sede in Milano, via Massaia de Capitani, 15,

Tigullio, con sede in Milano, via Pomponazzi, 3,

Star fish, con sede in Milano, via Giovanni da Cermenate, 33,

Generalfood, con sede in Calcinato (Brescia), località Calcinatello via Cavour, 141;

Mondial fish, con sede in Rezzato (Brescia), via Mazzini, 35;

Germapesca, con sede in Castegnato (Brescia) via A Grandi, 14,

Vismara e A Biffi, con sede in Segrate (Milano), via Fanin, 2

*Regione Marche:*

I.C.I., con sede in Gradara (Pesaro), via Strada della Romagna, 77/79;

Eurogel, con sede in Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno), contrada Santa Vittoria;

Mercato ittico ingrosso, con sede in Pesaro, corso XI Settembre, 188;

Frescomar, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), contrada Sgariglia;

F.lli Maroni, con sede in Pedaso (Ascoli Piceno), via Rossini, 41/43;

Soc. coop. Pescatori di vongole, con sede in Cupra Marittima (Ascoli Piceno), via S. Silvestro, 83;

Artico, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), via Strada comunale Bore Tesino, 45;

Italgela alimenti surgelati, con sede in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), via M. Buonarroti, 11;

Skalo, con sede in Osimo Scalo (Ancona), via dell'Industria, 8;

Pesca di Marina Adriatica, con sede in Marina di Montemarciano (Ancona), via Adriatica, 13;

Artika, con sede in Falconara (Ancona), via Marconi, 69;

Mercato ittico ingrosso, con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), piazza Napoli;

Europesca, con sede in Castelfidardo (Ancona), via Vivaldi, 32;

Eredi Rossi Silvio, con sede in Sefro (Macerata), via Madonna dei Calcinai, 2;

Mare più, con sede in Altidona (Ascoli Piceno), via C. Monteverdi, 6;

Finagel, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), contrada San Leonardo, 25;

Adriacoop soc. coop., con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), via Pigafetta;

Centro Ittico Adriatico, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), via E. De Nicola, 11;

Trevisani P., con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), via Macchivelli, 19;

Orsogel soc. coop., con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), via Valle del Forno, 70;

Palestini N. e f.lli Aubert, con sede in Ripatrasone (Ascoli Piceno), contrada S. Salvatore Valtesino;

Frigostar, con sede in Monteprandone (Ascoli Piceno), via XXIV Maggio;

Manigel, con sede in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), via Gramsci, 3;

Soc. Ind. pesca Merlini, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), via S. Giacomo;

Sgattoni surgelati, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), via Carnia, 5;

Mercato ittico ingrosso, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), viale Colombo, 96;

Candelaresi Luigi, con sede in Marina di Montemarciano (Ancona), piazza Michelangelo, 18;

Mercato ittico ingrosso, con sede in Fano (Pesaro), viale Adriatico, 50;

Meo Giuseppe, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), via Marinai d'Italia;

S.I.A., con sede in Rotella (Ascoli Piceno), contrada Tesino;

Melfi pesca, con sede in Ancona, via Marconi, 71;

Europesca, con sede in Numana (Ancona), via del Porto, 46;

A.C.P.A., con sede in Ancona, via Brecce Bianche, 158/A;

Tenenti Bruno, con sede in Ancona, via Flaminia, 31;

Frescogel M/P Saturnia, con sede in comp. S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

Frescogel M P Vexilia, con sede in comp. S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

Marchegiani e Mosca Genevieve, con sede in comp. S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

Romani e Paolini M/P Jurong, con sede in comp. S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

Frescogel M P Verania, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

Globomar M/P Verania, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

Romani e Paolini, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

F.lli Marchegiani Giuseppe I, con sede in compartimento Salerno;

Vittorio Marchegiani M/P Inge, con sede in comp. S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

Frescogel M/P Senilia, con sede in comp. S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

Marchegiani e Mosca Domenica Madre, con sede in comp. S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

Merlini e Bianco M/P Larus, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

F.lli Marchegiani M/P Delia I, con sede in comp. Marittimo Pescara.

*Regione Molise:*

Bucci Nicola, con sede in Termoli (Campobasso), via del Porto;

Mascilongo Basso, con sede in Termoli (Campobasso), via del Porto, 2;

Mercato ittico ingrosso, con sede in Termoli (Campobasso), zona del Porto;

Amati sud, con sede in Termoli (Campobasso), s.s. 87 km 220;

Lanzone Francesco, con sede in Termoli (Campobasso), piazza dei Pescatori;

Lanzone Bruno, con sede in Termoli (Campobasso), piazza dei Pescatori;

Recchi Giuseppe, con sede in Termoli (Campobasso), via Carlo del Croix, 26;

De Palma P & G S.d.f., con sede in Termoli (Campobasso), via Belvedere, 6.

*Regione Piemonte:*

Monticone fratelli S.n.c., con sede in Torino, corso Re Umberto, 5 *bis*;

Montanini conserve alimentari, con sede in Piobesi Torinese (Torino), via Marconi, 54;

S.A.F.I.M., con sede in Avigliana (Torino), via IV Novembre, 16;

Pesclaudio, con sede in Dormolletto (Novara), via Cavour, 25;

Quamar, con sede in Dormolletto (Novara), Corso Cavour 35;

Piola, con sede in Torino, via Frejus, 19;

Vallarino, con sede in Novi Ligure (Alessandria), via E. Raggio, 44;

Macom, con sede in Torino, via Cantalupo, 4;

L'Alimenta, con sede in Torino, via Frejus, 19;

Ghione, con sede in Torino, via Avigliana 14;

Bernardi, con sede in Torino, corso Verona, 46;

Depaoli, con sede in Candia Canavese (Torino);

Gastronomia Arcobaleno, con sede in Oleggio (Novara), via Mottarone, 2/B;

Boccardi A & G, con sede in Torino, via Valprato, 68;

Mercato ittico ingr, con sede in Torino, Corso Ferrara, 46;

Vogliazzi, con sede in Caresanablot (Vercelli), via Vercelli, 59;

Fish-Import, con sede in Torino, via Valprato, 68;

La Piemontese, con sede in Chiomonte (Torino), via Levis, 60;

Airoldi Antonio, con sede in Galliate (Novara), via XX Settembre, 12;

La Favorita Live, con sede in S. Rocco Bernezzo (Cuneo), s.s. n. 22 km 28, n. 58;

Soc. Unionpesca, con sede in Trino (Vercelli), Reg. Bagnacavallo, 1000;

Ittica Pila, con sede in S. Mauro Torinese (Torino), Corso Piemonte, 1/A;

Pallavicini Luigi, con sede in Cercenasco (Torino), via Circonvallazione, 22;

Borgo Antico, con sede in Dronero (Cuneo), via Roma, 28;

Ma.Vi. Pesca, con sede in Trino Vercellese (Vercelli), via Palestro, 8;

Azzurro, con sede in S. Mauro Torinese (Torino), Corso Lombardia, 56;

Gabbiano blu di Musso Luigi, con sede in Venaria (Torino), via Nazario Sauro, 45;

North Sea, con sede in fraz. Castelferro Predosa (Alessandria), via Alessandria, 3;

Delfino, con sede in Viguzzolo (Alessandria), via I Maggio, 123;
Scandia, con sede in Castellar G. (Alessandria), via Roma, 1;
La Josephine S.d.f., con sede in Piscina (Torino), via Sei Case, 5.

*Regione Puglia:*

Giliberti Antonio, con sede in Monopoli (Bari), via Lepanto, 103;
De Mar, con sede in Triggiano (Bari), Circonvallazione Sud di Bari km 810,250;
Oceanica Sud, con sede in Bisceglie (Bari), via Alcide De Gasperi, 17;
Mercato ittico ingr. con sede in Molfetta (Bari), via Banchina S. Domenico;
Maenza Domenico, con sede in Bisceglie (Bari), via della Libertà, 1;
Ittisud, con sede in Peschici (Foggia), contrada Pestassa s.s. 89 km 88;
Surgelsud, con sede in Monopoli (Bari), via Aldo Moro, 13;
Giliberti Antonio, con sede in Monopoli (Bari), via Guicciardini, 26;
Filannino Antonio, con sede in Trani (Bari), via Sottoportico della Conca, 34;
Industria Pesca Caggianelli, con sede in Bisceglie (Bari), via Nazario Sauro, 1;
Industria Pesca Caggianelli, con sede in Bisceglie (Bari), s.s. 16 km 770+480;
Puglia pesca, con sede in Bisceglie (Bari), via La Spiaggia, 10;
Torelli, con sede in Trani (Bari), lung. C. Colombo, 19;
Mercato ittico ingrosso, con sede in Bisceglie (Bari), via Nazario Sauro, 54;
Renna, con sede in Fasano (Brindisi), contrada Martucci, 69;
Ittimar M P Nuovo Amuruso II, con sede in compartimento Bari;
Ittimar M/P Amuruso Quarto, con sede in compartimento Bari;
De Cato Antonietta, con sede in Lesina (Foggia), s.p. Lesina Ripalta km 0,700;
Bluver, con sede in Fasano (Brindisi), contrada Martucci, 93;
Surgelevante, con sede in Monopoli (Bari), via A. Gramsci, 18/20;
Gelfrigor, con sede in Polignano a Mare (Bari), via Cala Paura, 3;
Sames, con sede in Monopoli (Bari), contrada Paretano, 284;
Tropiano Martino, con sede in Monopoli (Bari), via Amalfitana, 4 8;
Mercato ittico ingr. con sede in Manfredonia (Foggia), lungomare Nazario Sauro, 37;
Euromare sud, con sede in Poggio Imperiale (Foggia), s.p. Lesina - T. Fortore km 7.

*Regione Sicilia:*

La Conserviera, con sede in Cefalù (Palermo), contrada Torre Tonda;
F.lli Castrovinci, con sede in Torrenova (Messina), via B. Caputo (contrada Mare);
Pecoraro Bartolomeo, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), lungomare Ducezio, 52;
Coalma, con sede in Palermo, via Tiro a Segno, 70;
Asaro Gaspare, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), lungomare Fata Morgana, 16;
Titofrigo, con sede in Siracusa, largo G. Arezzo della Targia, 4-*bis;*
Asaro Matteo C.V. Eschilo, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), lungomare Fata Morgana, 16;
Mercato ittico ingr., con sede in Siracusa, largo G. Arezzo della Targia, 2;
Mercato ittico ingr., con sede in Castellammare del Golfo (Trapani), via Lungomare Don L. Zangara, 13;
Siracusana ittica, con sede in Siracusa, largo G. Arezzo della Targia, 12;
Asaro Matteo C.V. N. Eschilo, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), lungomare Fata Morgana, 16;
Conti Pietro, con sede in Siracusa, largo G. Arezzo della Targia, 8;
Asaro Matteo C.V. Capo Tramontana, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), lungomare Fata Morgagna, 16;
Brunetto Stefano, con sede in Bagheria (Palermo), via A. Scordato, 19;
Asaro Matteo C.V. Sierra, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), lungomare Fata Morgana, 16;
I.S.P.I.A.C.O., con sede in Bagheria, frazione Aspra (Palermo), Viale S. Isidoro, 37 39;
Asaro Matteo C.V. Guttuso, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), lungomare Fata Morgana, 16;
Alpi Giuseppe, con sede in Bagheria, frazione Aspra (Palermo), via F. Tempra, 157;
Ittiomar, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), via Bessarione, 101;
Pietrosciortino, con sede in Bagheria, frazione Aspra (Palermo), via A. Scordato, 7;
Mareazzurro, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), c Archi Serroni;
Balistrieri Giovanni, con sede in Bagheria, fraz. Aspra (Palermo), viale S. Isidoro;
Mercato ittico ingr., con sede in Termini Imerese (Palermo), zona Marina;
Leudisi Giovanni, con sede in Bagheria, fraz. Aspra (Palermo), via Trieste, 35;
Ankora, con sede in Cefalù (Palermo), contr. Piana Marsala;
Sardina Francesco, con sede in Bagheria (Palermo), via P 3 s.n.c.;
Crasto Salvatore, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), via L. Bernini, 43;
Ittipesca Sud Ittipesca II, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), via L. Bernini, 26;
Asaro Matteo C.V. Twelve, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), lungomare Fata Morgana, 16;
Balestreri Girolamo, con sede in Bagheria, fraz. Aspra (Palermo), via Cotogni, 1;
Asaro Matteo C.V.N. Socrate, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), lungomare Fata Morgana, 16;
Sardina Giuseppe, con sede in Bagheria, fraz. Aspra (Palermo), via dei Cipressi, 24;
Asaro Mattero C.V.N. Calipso, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), lungomare Fata Morgana, 16;
C.I.B., con sede in Bagheria, fraz. Aspra (Palermo), viale dei Cipressi, 61;
Asaro Matteo C.V. Bagone, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), lungomare Fata Morgana, 16;
Mercato ittico ingr., con sede in Porticello Santa Flavia (Palermo), piano Stenditore;
Eurofish Import Exp. con sede in Casteldaccia (Palermo), via B. Virruso, 18;
Centro ittico, con sede in Milazzo (Messina), via XX Luglio, 62;
Pesce Azzurro Cefalù, con sede in Cefalù (Palermo), contr. Presidiana;
Salpesca, con sede in Milazzo (Messina) via Pescheria, 15;
Mercato ittico ingr., con sede in Vittoria (Ragusa), fraz. Scoglitti;
Committ, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), via Lungomazaro Pammilo, 23;
Asaro Matteo C.V. Protagora, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), lungomare Fata Morgana, 16;
Fava Rosario prod. it. con sede in Cefalù (Palermo), contr. Piana Marsala;
Ittipesca Sud Ittipesca I, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), via L. Bernini, 26;
Asaro Matteo C.V.N. Euripide, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), lungomare Fata Morgana, 16;
Marmoreo, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), lungomare Ducezio, 30;
Mercato ittico ingr., con sede in Mazara del Vallo (Trapani), Lungomazaro;
Lanza Vincenzo eredi, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), c. Bocca Arena via Catanzaro;
I.L.P.A.S., con sede in Mazara del Vallo (Trapani), via Isola delle Femmine, 39;
Asaro & Cancemi, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), via Lungomazzaro Ducezio, 6;

D'Alfio, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), via Pantelleria, 44;
C.I.P.I.M., con sede in Mazara del Vallo (Trapani), via Tiziano Vecellio, 15;
Giacalone Matteo, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), via Stefano Turr, 61;
Trammi Pesca, con sede in Acitrezza (Catania), via Marina, 81;
D'Ambra Camillo, con sede in Acicastello (Catania), via Lachea;
Ferlito Natale, con sede in Acireale (Catania), via Fichera, 2;
Ferlito Gaetano, con sede in Acireale (Catania), via delle Terme, 167/169;
Maiorana Carmelo, con sede in Acicastello (Catania), via Provinciale, 96;
Ionica Pesca, con sede in Acitrezza (Catania), via Provinciale, 113;
Russo Pesca, con sede in Acireale (Catania), via Nazionale, 149;
Seminara Maria, con sede in Acicastello (Catania), via Provinciale, 128;
Franco Pesca, con sede in Acitrezza (Catania), via Galatea, 7;
Al.Mar., con sede in Acicastello (Catania), via Provinciale, 63;
Ferlito Gaetano, con sede in Acireale (Catania), via D. Savio, 24/26;
F.lli Campagnolo, con sede in Ragusa, via A. Grandi;
Mercato ittico ingrosso, con sede in Palermo, via F. Crispi, 3;
Continpesca, con sede in Porto Empedocle (Agrigento), via Molo Ponente;
Monzù Nicolò, con sede in Torrenova (Messina), via Rosmarino, 16;
Continpesca, con sede in Porto Empedocle (Agrigento), via Molo Ponente;
Naxos Pesca, con sede in Giardini Naxos (Messina), via Naxos, 49;
Mercato ittico ingrosso, con sede in Porto Empedocle (Agrigento), via Marconi;
Centro Surgelati, con sede in Acireale (Catania), via Wagner, 35;
Imes, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), via Circonvallazione s.s. 115 km 53;
Campione, con sede in Giardini Naxos (Messina), via V. Emanuele, 40;
Li Vigni F.sco, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), via Catullo, 28;
Pesce Azzurro Lo Re Giovanni, con sede in Giardini Naxos (Messina), via Naxos, 71;
Tre Torri, con sede in Erice (Trapani), Casa Santa, via dei Pescatori, 1;
Cusumano e Orlando, con sede in Trappeto (Palermo), via Vallefondi, 1;
Mercato ittico all'ingrosso, con sede in Trapani, via C. Colombo.
Ferlito Orazio, con sede in Acireale (Catania), piazza Marconi, 18;
Le Mura Francesco, con sede in Giardini Naxos (Messina), via Naxos, 29/A;
Europesca, con sede in Giardini Naxos (Messina), via Torrente Zumbo, 1;
Mercato ittico ingrosso, con sede in Messina, via Campo delle Vettovaglie, 280;
Le Mura Nunzio, con sede in Giardini Naxos (Messina), via Naxos, 31;
Nino Castiglione, con sede in Erice (Trapani), contrada Cusumano;
Mercato ittico all'ingrosso, con sede in Sciacca (Arigento);
Ferlito Orazio, con sede in Acireale (Catania), via Fichera, 3;
Valpesca, con sede in Acitrezza (Catania), via delle Scuole, 2.

*Regione Toscana:*

Tozzini Ittica, con sede in Follonica (Grosseto), loc. S. Gaetano;
Cenciarelli Rizieri, con sede in Portoferraio (Livorno), loc. Antiche Saline;
Pierulivo G., con sede in Marciana (Livorno), via delle Coste, 21;
Mazzei Angiolo, con sede in Portoferraio (Livorno), loc. Antiche Saline;
Mazzei Angiolo, con sede in Portoferraio (Livorno), loc. S. Mamiliano Campo nell'Elba;
F.lli Ancillotti fu Alcide, con sede in Poggibonsi (Siena), viale G. Marconi, 67/A;
Italpesca, con sede in Cecina (Livorno), via Aurelia Sud, 57/A;
Polipesca, con sede in Cecina (Livorno), via Amendola, 1/A;
Degl'Innocenti Giuliano, con sede in Castagneto Carducci (Livorno), via 27 Giugno, fraz. Donoratico;
Magazzini frigoriferi Volfrigo, con sede in Livorno, via G. Leopardi, 17;
Nuova Costa Azzurra, con sede in Montescudaio (Livorno), loc. Poggio Gagliardo;
Gepesca, con sede in Rosignano M.mo (Livorno), loc. Le Morelline, via G. Rossa, 1-*bis;*
La Mansanta, con sede in Rosignano M.mo fraz. Vada (Livorno), via Val d'Aosta, 131;
Degl'Innocenti Fosco, con sede in Castagneto Carducci (Livorno), via IV Novembre, fraz. Donoratico;
Cosfer, con sede in Stagno (Livorno), via Sacco e Vanzetti, 1/B;
Grieco Gennaro, con sede in Livorno, via Strozzi, 19;
I.C.A., con sede in Livorno, via dell'Antimonio, 4;
Sanigel, con sede in Empoli (Firenze), via Lucchese, 219;
Sanigel, con sede in Cerreto Guidi Bassa (Firenze), via XXVI Giugno;
Livorno Ittica, con sede in Livorno, via G.B. Saglietto, 1/3/5/9;
Silver Frigo, con sede in Cerbaia (Firenze), via Di Ripa, 144/P;
Amalfitana S.a.s., con sede in Livorno, via S. Giovanni, 68;
Manetti, con sede in Cerreto Guidi (Firenze), loc. Pieve a Ripoli, via prov. Pisana;
Labropesca, con sede in Livorno, via S. Vigialia, 8;
Manzi, con sede in Bassa Cerreto Guidi (Firenze), via XXVI Giugno, 65;
Stroscio C., con sede in Viareggio (Lucca), via Aurelia Sud;
Errepesca, con sede in Viareggio (Lucca), via Coppino, 1;
S.E.C., con sede in Viareggio (Lucca), via dei Pescatori, 78;
Tosco Pesce, con sede in Viareggio (Lucca), via Aurelia Sud km 354;
Sani Frigo, con sede in Empoli (Firenze), via Lucchese, 219/223;
Mauropesca, con sede in Viareggio (Lucca), via Lungo Canale Est, 31;
Voliani, con sede in Livorno, via Nicolodi, 28/A;
Mercato ittico ingrosso, con sede in Viareggio (Lucca), via Salvatori, 13;
Nuova Toscana surgelati, con sede in Castiglion della Pescaia (Grosseto), loc. Campo Tognelli;
Molbipesca surgelati, con sede in Massa e Cozzile (Pistoia), via Mazzini, 30/B;
Giuliani Sandra, con sede in Viareggio (Lucca), via Viani, 4;
Primapesca, con sede in Cerreto Guidi Bassa (Firenze), via XXVI Giugno, 63;
Nuova Costa Azzurra, con sede in Pontedera (Pisa), via Giovanni XXIII, 14/22;
Gerard di Gerard R. e C., con sede in Viareggio (Lucca), via Peschiera, 3/4;
Bottega del Mare di Manzi C., con sede in Cerreto Guidi (Firenze), via XXVI Giugno, 81;
Ind. alim. Montalbano, con sede in Lamporecchio (Pistoia), via Cerbaia, 334;
Giannipesca, con sede in Pistoia, via S. Felice e Piteccio, 42/F;
Surgelati Nuova Madero, con sede in Serravalle Pistoiese (Pistoia), via Marlianese;
Mercafir S.p.a., con sede in Firenze, piazza E. Artom, 11;
Burgassi S.p.a., con sede in Firenze, via R. Giuliani, 105;
Frigo Viareggio, con sede in Massarosa (Lucca), via Montramito, 1054 Stiava;
Mercato ittico ingrosso, con sede in Fiorillo Marina di Carrara (Massa), via Cap;
Effennegi, con sede in Pistoia, viale Adua, 130;
Marvin, con sede in Piombino (Livorno), loc. Fiorentina;
Pardini Egidia, con sede in Calci (Pisa), via Di Paduletto, 6;
Marittica, con sede in Piombino (Livorno), via delle Mura, 9/11;
Galagelo Gelmarket, con sede in S. Giuliano Terme (Pisa), località S. Martino Ulmiano, via Lenin, 132;
Ve.Ma, con sede in Piombino (Livorno), località Montegemoli, 73;
La Vecchia Marina, con sede in Piombino (Livorno), località Montegemoli, 63/A;

Gelo, con sede in Piombino (Livorno), via Corsica, 4;

Della Monaca, con sede in Piombino (Livorno), via Mazzini, 18;

Triglia, con sede in Nodica di Vecchiano (Pisa), via Salcetti, 39;

Gelocentro, con sede in Ospedaletto (Pisa), via A. Meucci;

La Palmarè, con sede in S. Giuliano Terme (Pisa), via Amendola, 14-16-18;

Federici Giorgio, con sede in S. Vincenzo (Livorno), via Pitagora, 6;

Azzurra, con sede in Piombino (Livorno), località S. Rocco, 37;

Asso-Gel, con sede in Scandicci (Firenze), via B. Gozzoli;

Faccini e Rocchi, con sede in Cecina (Livorno), via F.lli Rosselli, 11;

Bistazzoni eredi, con sede in Porto Ercole Monte Argentario (Grosseto), lungomare Doria, 41;

C.A.P.P.A., con sede in Monte Argentario Porto Santo Stefano (Grosseto), via G. Marconi, 34;

Ittica Lagunare, con sede in Orbetello (Grosseto), località Spiaggetta;

Ittica Tre Api, con sede in Portoferraio (Livorno), viale Tesei, 50;

I.T.A.S., con sede in Scandicci (Firenze), via Padule, 23/G;

I.F.A., con sede in Capalbio (Grosseto), località La Torba;

Di Sauro, con sede in Porto Ercole (Grosseto), lungomare A. Doria, 18;

Fima Frigo, con sede in Scandicci (Firenze), via Di Porto, 103.

*Regione Trentino:*

Boso Francesco, con sede in Gardolo di Trento (Trento), via S. Anna, 1/4;

Dall'Agnola Attilio, con sede in Rovereto (Trento), via Rialto, 31;

Goio Giuseppe, con sede in Cles (Trento), via Lampi, 2;

Trota Oro, con sede in Preore (Trento), località Isolo n. 1;

Froner Rodolfo, con sede in Trento, vicolo S. Marco, 24.

*Regione Umbria:*

F.lli Pambuffetti di A., con sede in Foligno (Perugia), via F. Ottaviani, 7;

Circeo Pesca, con sede in Corciano (Perugia), frazione S. Mariano, via Gagarin, 1;

Pronto Green, con sede in Perugia, Ponte S. Giovanni, via Tiberina Sud, 10;

Ittica Trasimeno, con sede in Castiglione del Lago (Perugia), frazione S. Fatucchio, via Romagna;

Ciambelli Bruno, con sede in Tuoro sul Trasimeno (Perugia), frazione Borghetto, via Nuova, 18;

Pistolesi Gel, con sede in Foligno (Perugia), via F. Albenga, 2.

*Regione Veneto:*

Mar-Ma S.r.l., con sede in Mira (Venezia), via Maestri del Lavoro, 10;

Pam S.p.a., con sede in Marghera (Venezia), via Bottenigo, 175;

Coop. interr. allev. Itt. S.r.l., con sede in S. Polo di Piave (Treviso), via Sorgenti, 10;

Cons. peschereccio Caorle, con sede in Caorle (Venezia), Fondamenta della Pescheria, 24;

Achab S.r.l., con sede in Mestre (Venezia), via Terraglietto, 7/B;

Az. agr. Durigon Ampelio, con sede in Quinto di Treviso (Treviso), via Cornarotta, 95;

Rossi Adriano & C. S.a.s., con sede in Malcontenta (Venezia), via Eupili, 6;

Salmon & Shellfish Import, con sede in Mestre (Venezia), via Castellana, 7;

Ge-Fri S.a.s., con sede in Tessera (Venezia), via Orlanda, 250;

Tagliapietra S.r.l., con sede in Mestre (Venezia), via Torino, 121;

Ittica N.R. S.a.s. di Nerio, con sede in Marghera (Venezia), via C. Agnoletti, 2;

Ittiesport S.r.l., con sede in Marghera (Venezia), via Portenari, 2;

Caitelan Paolo Ind. Pes. Ma, con sede in Donada (Rovigo), via IV Novembre, 198;

Ceppootto S.n.c., con sede in Mestre (Venezia), via Ticozzi, 11;

Chioggiamar S.n.c., con sede in Loreo (Rovigo), via Diana, 3;

Italpesca S.r.l., con sede in Taglio di Po (Rovigo), via Trento, 16;

Coop. Laguna Blù, con sede in Contarina (Rovigo), s.s. Romea, 309;

Ittica Pila S.r.l., con sede in Donada (Rovigo), via Leopardi, 7;

Burgato Vito S.a.s., con sede in Contarina (Rovigo), s.s. Romea, 47;

Nuova Delta Pesca S.r.l., con sede in Contarina (Rovigo), sin. 20, via Collettore Sinistro, 7;

Alimar S.r.l., con sede in Loreo (Rovigo), via Diana, 14;

Trapella Maria S.n.c., con sede in Contarina (Rovigo), via Roma, 19;

Ferroni & Beretta S.n.c., con sede in Loreo (Rovigo), via Mare, 30;

Coop. del Mollusco a r.l., con sede in Loreo (Rovigo), via Posta Vecchia, 52;

Polesana Marinati S.n.c., con sede in Loreo (Rovigo), via Europa, 42;

Veneta Pesca S.r.l., con sede in Donada (Rovigo), via XXV Aprile, 1;

Cons. It. Al. S.n.c., con sede in Contarina (Rovigo), s.s. Romea, 55;

Polesana Pesca S.r.l., con sede in Taglio di Po (Rovigo), viale Kennedy, 99;

Falconi Rossano, con sede in Rosolina (Rovigo), via Bassafonda, 234;

Coopesca S. coop. a r.l., con sede in Rosolina (Rovigo), via S. Teresa, 53;

La Nuova Pesca S.r.l., con sede in Contarina (Rovigo), s.s. Romea n. 14/C;

L'Ariano Pesca S.r.l., con sede in Ariano Polesine (Rovigo), via Brenta, 5;

Coop. pescat. Eridania S.r.l., con sede in Donada (Rovigo), via Torino, 42;

Coop. Pescatori di Pila, con sede in Porto Tolle fraz. Pila (Rovigo), via Curtatone, 6;

Mercato ittico ingrosso, con sede in Scardovari (Rovigo), via Calamandrei, 2;

Az. agr. Rio Fontane S.a.s., con sede in Ospedaletto di Istrana (Treviso), via Peschiera, 10;

Dorico Dino, con sede in Bovolone (Verona), via Modena, 14;

S.A.F.I. S.r.l., con sede in Venezia, S. Croce, 491, loc. Tronchetto;

Voltolina Giorgio S.r.l., con sede in Chioggia (Venezia), ex cantiere Poli, 14/A;

Cedip S.r.l., con sede in Marghera (Venezia), via Orsato, 2;

Az. agr. ittica La Sorgente, loc. S. Michele Extra (Verona), via Pontara Sandri, 8;

Pergamar S.p.a., con sede in Chioggia (Venezia), Isola Cantieri, 30/H;

Gradara Giovanni, con sede in Chioggia (Venezia), via Cantieri, 29U/1;

Ittimport S.p.a., con sede in Chioggia (Venezia), Borgo S. Giovanni, 1138;

La Seppia del Re S.n.c., con sede in Chioggia (Venezia), via Canali 30/T;

Mingotto Gino, con sede in Piove di Sacco (Padova), via Circonvallazione, 62;

Pesca-Mar S.a.s., con sede in S. Anna di Chioggia (Venezia), via Primavera, 11;

Ittiesport S.r.l., con sede in Venezia-Marghera, via Portenari, 1/A;

De Bei & Bonacic S.n.c., con sede in Chioggia (Venezia), Is. Cantieri lato nord, 30;

Nai S.n.c., con sede in Anguillara V. (Padova), via Lungo Adige, 24;

Camuffo Daniela, con sede in Chioggia (Venezia), via Canali, 29/2;

Ittica Bedana S.n.c., con sede in Solesino (Padova), via Spin, 13;

Gallimberti Elio, con sede in Chioggia (Venezia), Borgo S. Giovanni, 1233/A;

Unifish/Pafigel/Zeus Fish, con sede in Monselice (Padova), via Piemonte, 24;

S.I.V.A. S.r.l., con sede in Chioggia (Venezia), via Orti Est, 1;

Antonio Maraldo S.n.c., con sede in Chioggia (Venezia), s.s. Romea, 154/156;

Clodimex S.r.l., con sede in Chioggia (Venezia), Campo Cannoni, 1933;

Copesca P.ta Sabbioni a r.l., con sede in Punta Sabbioni (Venezia), Lungomare S. Felice, 22;

Sil. Mar S.r.l., con sede in Chioggia (Venezia), via Cantieri, 30/Z;

Ittica Piovese S.n.c., con sede in Piove di Sacco (Padova), via Newton, 6;

Pastore Enrico & C. S.n.c., con sede in Stanghella (Padova), via Cuoro, 74;

Muraro Renato, con sede in Badia Polesine (Rovigo), via S. Girolamo, 227;

La Seppia del Re S.n.c., con sede in Chioggia (Venezia), via Canali 29/U;

Pastore Enrico & C. S.n.c., con sede in Verona, viale dell'Industria, 29;

Ferretto & Ferretto S.r.l., con sede in Verona, via Pacinotti, 22;

Broglia Umberto & C. S.n.c., con sede in Peschiera del Garda (Verona), via Fornaci, 21/A;

Azzurro S.r.l., con sede in Grezzana (Venezia), via Tavigliana, 2;

Faro Piave S. coop. a r.l., con sede in Chioggia (Venezia), via Orti Est Borgo S. Giovanni (ex Siva);

F.lli Trevisan S.n.c., con sede in Venezia, S. Polo, 1815;

Fiorital S.r.l., con sede in Venezia, S. Croce, 491;

Mercato ittico di Venezia, con sede in Venezia, Tronchetto;

Lui Remo, con sede in Verona, via Basso Acquar, 1;

Brumagel S.r.l., con sede in Venezia, Cannaregio, 6277;

Coop. del mollusco, con sede in Chioggia (Venezia), calle S. Croce (ex Siva);

Bullo prodotti ittici S.a.s., con sede in Chioggia (Venezia), via Cantieri;

Bonaldo Alessio, con sede in Chioggia (Venezia), Borgo S. Giovanni Casale, 1;

Bi-Pesca S.a.s., con sede in Chioggia (Venezia), via Canali, 29/U;

Veronesi Verona, con sede in Verona, loc. Bassette S. Michele Extra;

Voltolina Paola, con sede in Chioggia (Venezia), via P. Gradenigo, 64;

Vol.Fer. Pesca S.r.l., con sede in Chioggia (Venezia), via Casali, 1;

Veod Pesca S.a.s., con sede in Chioggia (Venezia), via Canali, 29/V;

Padana Pesca S.r.l., con sede in Chioggia (Venezia), ex Cantiere Poli, 14/A;

Fish Italy di Perini S.a.s., con sede in Chioggia (Venezia), Borgo S. Giovanni, via Casale, 1;

Marpesca S.n.c., con sede in Chioggia (Venezia), Isola Cantieri, 30;

Fish Work S.n.c., con sede in Chioggia (Venezia), via Orti Est, 112/A;

93A2496

### Autorizzazione all'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro, in Genova, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 19 marzo 1993, l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Virginia Corazza con testamento olografo pubblicato con atto dott. Alessandro Corsi, notaio in Genova, numero di repertorio 11543 e consistente nella somma di L. 20.000.000.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1993, l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dal sig. Alfonso Perelli con testamento olografo pubblicato con atto dott. Luigi Gambaro, notaio in Genova, n. di repertorio 27119 e consistente in un appartamento sito in Genova, via Calamandrei n. 17/5, del periziato valore di L. 100.000.000 (nota U.T.F. Genova 27 marzo 1990) e in beni liquidi ammontanti a L. 50.000.000.

93A2518

### Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 19 marzo 1993, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Margherita Florica Divora con testamento pubblico con atto dott. Pellegrino D'Amore, notaio in Avellino, numero di repertorio 47935 e consistente nella somma di L. 179.996.006 ricavato dalla vendita di immobile sito in Portici (Napoli).

93A2519

### Autorizzazione all'Associazione italiana «Amici di Raoul Follereau», in Bologna, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 19 marzo 1993, l'Associazione italiana «Amici di Raoul Follereau» di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'associazione Centro nazionale amici dei lebbrosi di Bologna con atto dott. Cristiano Masi, notaio in Bologna, numero di repertorio 41489 e consistente in un complesso immobiliare sito in Bologna, via Borselli n. 6, (laterale di via Don Luigi Sturzo), costituito da tre unità immobiliari (un'abitazione e due autorimesse) del periziato valore di L. 450.000.000 (nota U.T.F. Bologna 19 dicembre 1991).

93A2520

### Autorizzazione all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani, in Ancona, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 19 marzo 1993, l'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani di Ancona è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta alla Cassa di risparmio di Fermo e consistente in un contributo di L. 75.000.000 da utilizzarsi per l'acquisto di un apparecchio eco-doppler cardiovascolare Sim 5000 dalla ditta Ote Biomedica da destinare alla sede di Fermo dell'I.N.R.C.A.

93A2521

### Autorizzazione all'associazione Centro ambrosiano di aiuto alla vita, in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 19 marzo 1993, l'Associazione centro ambrosiano di aiuto alla vita di Milano, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta da mons. Luigi Villa con atto rogito dottor Riccardo Todeschini, notaio in Milano, numero di repertorio 90.219 e consistente in un locale sito in Milano, viale Bligny n. 42, del periziato di L. 55.000.000 (nota UT.E. 17 gennaio 1992).

93A2522

# MINISTERO DEL TESORO

N. 73

**Media dei titoli del 16 aprile 1993**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 65,900 |
| Redimibile 12% (Beni Esteri 1980) | 103,250 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 95,500 |
| Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94 | 94,050 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 93,150 |
| » » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95 | 99,450 |
| » » » 12,50% 19- 6-1989/95 | 99,300 |
| » » » 12,50% 18- 7-1989/95 | 99,350 |
| » » » 12,50% 16- 8-1989/95 | 99,725 |
| » » » 12,50% 20- 9-1989/95 | 99,525 |
| » » » 12,50% 19-10-1989/95 | 100,500 |
| » » » 12,50% 20-11-1989/95 | 101 — |
| » » » 12,50% 18-12-1989/95 | 99,650 |
| » » » 12,50% 17- 1-1990/96 | 100,750 |
| » » » 12,50% 19- 2-1990/96 | 99,250 |
| » » » 12,50% 16- 5-1990/96 | 99,825 |
| » » » 12,50% 15- 6-1990/96 | 99,875 |
| » » » 12,50% 19- 9-1990/96 | 100 — |
| » » » 12,50% 20-11-1990/96 | 100 |
| » » » 10,25% 1-12-1988/96 | 98,150 |
| » » » 12,50% 18- 1-1991/97 | 100,200 |
| » » » 12,00% 17- 4-1991/97 | 100,525 |
| » » » 12,00% 19- 6-1991/97 | 99,700 |
| » » » 12,00% 20- 1-1992/98 | 99,275 |
| » » » 12,00% 19- 5-1992/97 | 99,300 |
| Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 | 98,550 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 99,500 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 101 — |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 103 — |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 | 100,500 |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 II | 100,600 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 102 — |
| » » » Ind 1- 5-1988/93 | 100,050 |
| » » » » 1- 6-1988/93 | 100,425 |
| » » » » 18- 6-1986/93 | 100,025 |
| » » » » 1- 7-1988/93 | 100,750 |
| » » » » 17- 7-1986/93 | 100,025 |
| » » » » 1- 8-1988/93 | 100,675 |
| » » » » 19- 8-1986/93 | 100,250 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93 | 100,650 |
| » » » » 18- 9-1986/93 | 100,450 |
| » » » » 1-10-1988/93 | 100,200 |
| » » » » 20-10-1986/93 | 100,025 |
| » » » » 1-11-1988/93 | 100,325 |
| » » » » 18-11-1987/93 | 101,525 |
| » » » » 19-12-1986/93 | 102,250 |
| » » » » 1- 1-1989/94 | 100,625 |
| » » » » 1- 2-1989/94 | 100,425 |
| » » » » 1- 3-1989/94 | 100,600 |
| » » » » 15- 3-1989/94 | 100,475 |
| » » » » 1- 4-1989/94 | 100,125 |
| » » » » 1- 9-1989/94 | 100,100 |
| » » » » 1-10-1987/94 | 100,450 |
| » » » » 1-11-1989/94 | 99,825 |
| » » » » 1- 1-1990/95 | 99,950 |
| » » » » 1- 2-1985/95 | 101,125 |
| » » » » 1- 3-1985/95 | 99,725 |
| » » » » 1- 3-1990/95 | 99,650 |
| » » » » 1- 4-1985/95 | 98,225 |
| » » » » 1- 5-1985/95 | 97,675 |
| » » » » 1- 5-1990/95 | 99,275 |
| » » » » 1- 6-1985/95 | 97,925 |
| » » » » 1- 7-1985/95 | 98,400 |
| » » » » 1- 7-1990/95 | 99,800 |
| » » » » 1- 8-1985/95 | 98,325 |
| » » » » 1- 9-1985/95 | 98,225 |
| » » » » 1- 9-1990/95 | 99,675 |
| » » » » 1-10-1985/95 | 98,575 |
| » » » » 1-10-1990/95 | 99,450 |
| » » » » 1-11-1985/95 | 99,450 |
| » » » » 1-11-1990/95 | 99,425 |
| » » » » 1-12-1985/95 | 100,925 |
| » » » » 1-12-1990/95 | 99,650 |
| » » » » 1- 1-1986/96 | 100,050 |
| » » » » 1- 1-1986/96 II | 101,075 |
| » » » » 1- 1-1991/96 | 99,675 |
| » » » » 1- 2-1986/96 | 100,150 |
| » » » » 1- 2-1991/96 | 99,575 |
| » » » » 1- 3-1986/96 | 99,900 |
| » » » » 1- 4-1986/96 | 97,775 |
| » » » » 1- 5-1986/96 | 97,100 |
| » » » » 1- 6-1986/96 | 97,075 |
| » » » » 1- 7-1986/96 | 97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | | | | 1- 8-1986/96 | 96,850 |
| » | » | » | » | 1- 9-1986/96 | 97,150 |
| » | » | » | » | 1-10-1986/96 | 97,800 |
| » | » | » | » | 1-11-1986/96 | 99,175 |
| » | » | » | » | 1-12-1986/96 | 100,675 |
| » | » | » | » | 1- 1-1987/97 | 99,875 |
| » | » | » | » | 1- 2-1987/97 | 99,500 |
| » | » | » | » | 18- 2-1987/97 | 99,550 |
| » | » | » | » | 1- 3-1987/97 | 98,500 |
| » | » | » | » | 1- 4-1987/97 | 96,775 |
| » | » | » | » | 1- 5-1987/97 | 96,375 |
| » | » | » | » | 1- 6-1987/97 | 96,675 |
| » | » | » | » | 1- 7-1987/97 | 96,550 |
| » | » | » | » | 1- 8-1987/97 | 96,625 |
| » | » | » | » | 1- 9-1987/97 | 98 — |
| » | » | » | » | 1- 3-1991/98 | 97,375 |
| » | » | » | » | 1- 4-1991/98 | 96,975 |
| » | » | » | » | 1- 5-1991/98 | 96,850 |
| » | » | » | » | 1- 6-1991/98 | 97,050 |
| » | » | » | » | 1- 7-1991/98 | 97 — |
| » | » | » | » | 1- 8-1991/98 | 97 — |
| » | » | » | » | 1- 9-1991/98 | 96,950 |
| » | » | » | » | 1-10-1991/98 | 96,400 |
| » | » | » | » | 1-11-1991/98 | 96,375 |
| » | » | » | » | 1-12-1991/98 | 96,725 |
| » | » | » | » | 1- 1-1992/99 | 96,750 |
| » | » | » | » | 1- 2-1992/99 | 96,350 |
| » | » | » | » | 1- 3-1992/99 | 96,525 |
| » | » | » | » | 1- 4-1992/99 | 95,975 |
| » | » | » | » | 1- 5-1992/99 | 95,950 |
| » | » | » | » | 1- 6-1992/99 | 96,550 |
| » | » | » | » | 1- 8-1992/99 | 96,450 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buoni Tesoro Pol. | | | 12,50% | 1- 7-1993 | 99,925 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 8-1993 | 99,925 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 9-1993 | 99,900 |
| » | » | » | 12,50% | 1-10-1993 | 99,925 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1993 | 99,950 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1993 Q | 99,925 |
| » | » | » | 12,50% | 17-11-1993 | 100,050 |
| » | » | » | 12,50% | 1-12-1993 | 99,875 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-1989/94 | 100,025 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-1990/94 | 99,725 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 2-1990/94 | 99,825 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 3-1990/94 | 99,850 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 5-1990/94 | 99,925 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 6-1990/94 | 99,900 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 7-1990/94 | 99,900 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 9-1990/94 | 99,975 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1990/94 | 99,925 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-1991/96 | 99,825 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 3-1991/96 | 99,850 |
| » | » | » | 12,00% | 1- 6-1991/96 | 98,500 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 9-1991/96 | 98,575 |
| » | » | » | 12,00% | 1-11-1991/96 | 98,375 |
| » | » | » | 12,00% | 1- 1-1992/97 | 98,300 |
| » | » | » | 12,00% | 1- 5-1992/97 | 98,125 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 6-1990/97 | 99,500 |
| » | » | » | 12,50% | 16- 6-1990/97 | 99,425 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1990/97 | 99,450 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-1991/98 | 99,575 |
| » | » | » | 12,50% | 19- 3-1991/98 | 99,700 |
| » | » | » | 12,00% | 20- 6-1991/98 | 97,625 |
| » | » | » | 12,50% | 18- 9-1991/98 | 97,500 |
| » | » | » | 12,00% | 17- 1-1992/99 | 97,050 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 3-1991/2001 | 98,950 |
| » | » | » | 12,00% | 1- 6-1991/2001 | 96,225 |
| » | » | » | 12,00% | 1- 9-1991/2001 | 96,300 |
| » | » | » | 12,00% | 1- 1-1992/2002 | 96,300 |
| » | » | » | 12,00% | 1- 5-1992/2002 | 96,350 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificati credito Tesoro E.C.U. | | | | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 97,875 |
| » | » | » | » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 98,500 |
| » | » | » | » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 98,150 |
| » | » | » | » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 98 — |
| » | » | » | » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 97,975 |
| » | » | » | » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 99,500 |
| » | » | » | » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 97,450 |
| » | » | » | » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 97,650 |
| » | » | » | » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 99,450 |
| » | » | » | » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 99 — |
| » | » | » | » | 19- 4-1989/94 | 9,90% | 103,700 |
| » | » | » | » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 96,775 |
| » | » | » | » | 26- 7-1989/94 | 9,65% | 100 — |
| » | » | » | » | 30- 8-1989/94 | 9,65% | 99,475 |
| » | » | » | » | 26-10-1989/94 | 10,15% | 101,700 |
| » | » | » | » | 22-11-1989/94 | 10,70% | 102,150 |
| » | » | » | » | 24- 1-1990/95 | 11,15% | 108,450 |
| » | » | » | » | 27- 3-1990/95 | 12,00% | 108,500 |
| » | » | » | » | 24- 5-1989/95 | 9,90% | 103,150 |
| » | » | » | » | 29- 5-1990/95 | 11,50% | 105,950 |
| » | » | » | » | 26- 9-1990/95 | 11,90% | 103,975 |
| » | » | » | » | 16- 7-1991/96 | 11,00% | 104,750 |
| » | » | » | » | 22-11-1991/96 | 10,60% | 105,050 |
| » | » | » | » | 23- 3-1992/97 | 10,20% | 104,400 |
| » | » | » | » | 26- 5-1992/97 | 10,50% | 105,850 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*

93M16043

N. 74

## Media dei titoli del 19 aprile 1993

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 60,600 |
| Redimibile 12% (Beni Esteri 1980) | 103 — |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr C.P. 97 | 96,800 |
| Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94 | 94,100 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 93,375 |
| » » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95 | 99,575 |
| » » » 12,50% 19- 6-1989/95 | 99,600 |
| » » » 12,50% 18- 7-1989/95 | 99,600 |
| » » » 12,50% 16- 8-1989/95 | 99,550 |
| » » » 12,50% 20- 9-1989/95 | 99,875 |
| » » » 12,50% 19-10-1989/95 | 101,300 |
| » » » 12,50% 20-11-1989/95 | 100,750 |
| » » » 12,50% 18-12-1989/95 | 100,580 |
| » » » 12,50% 17- 1-1990/96 | 100,225 |
| » » » 12,50% 19- 2-1990/96 | 99,400 |
| » » » 12,50% 16- 5-1990/96 | 99,825 |
| » » » 12,50% 15- 6-1990/96 | 99,825 |
| » » » 12,50% 19- 9-1990/96 | 100,075 |
| » » » 12,50% 20-11-1990/96 | 100,125 |
| » » » 10,25% 1-12-1988/96 | 98,100 |
| » » » 12,50% 18- 1-1991/97 | 100,425 |
| » » » 12,00% 17- 4-1991/97 | 100,475 |
| » » » 12,00% 19- 6-1991/97 | 99,900 |
| » » » 12,00% 20- 1-1992/98 | 99,450 |
| » » » 12,00% 19- 5-1992/97 | 99,475 |
| Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 | 98,950 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 99,500 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 101 — |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 100,050 |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 | 100,500 |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 II | 100,550 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 102,100 |
| » » » Ind 1- 5-1988/93 | 100,050 |
| » » » » 1- 6-1988/93 | 100,425 |
| » » » » 18- 6-1986/93 | 99,975 |
| » » » » 1- 7-1988/93 | 100,775 |
| » » » » 17- 7-1986/93 | 99,975 |
| » » » » 1- 8-1988/93 | 100,725 |
| » » » » 19- 8-1986/93 | 100,225 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93 | 100,600 |
| » » » » 18- 9-1986/93 | 100,500 |
| » » » » 1-10-1988/93 | 100,225 |
| » » » » 20-10-1986/93 | 101 — |
| » » » » 1-11-1988/93 | 100,275 |
| » » » » 18-11-1987/93 | 101,700 |
| » » » » 19-12-1986/93 | 102,250 |
| » » » » 1- 1-1989/94 | 100,525 |
| » » » » 1- 2-1989/94 | 100,500 |
| » » » » 1- 3-1989/94 | 100,600 |
| » » » » 15- 3-1989/94 | 100,475 |
| » » » » 1- 4-1989/94 | 100,275 |
| » » » » 1- 9-1989/94 | 100,075 |
| » » » » 1-10-1987/94 | 100,525 |
| » » » » 1-11-1989/94 | 99,800 |
| » » » » 1- 1-1990/95 | 99,950 |
| » » » » 1- 2-1985/95 | 101,225 |
| » » » » 1- 3-1985/95 | 99,725 |
| » » » » 1- 3-1990/95 | 99,625 |
| » » » » 1- 4-1985/95 | 98,275 |
| » » » » 1- 5-1985/95 | 97,725 |
| » » » » 1- 5-1990/95 | 99,325 |
| » » » » 1- 6-1985/95 | 97,950 |
| » » » » 1- 7-1985/95 | 98,425 |
| » » » » 1- 7-1990/95 | 99,800 |
| » » » » 1- 8-1985/95 | 98,325 |
| » » » » 1- 9-1985/95 | 98,225 |
| » » » » 1- 9-1990/95 | 99,800 |
| » » » » 1-10-1985/95 | 98,575 |
| » » » » 1-10-1990/95 | 99,525 |
| » » » » 1-11-1985/95 | 99,475 |
| » » » » 1-11-1990/95 | 99,475 |
| » » » » 1-12-1985/95 | 100,900 |
| » » » » 1-12-1990/95 | 99,675 |
| » » » » 1- 1-1986/96 | 100,100 |
| » » » » 1- 1-1986/96 II | 100,200 |
| » » » » 1- 1-1991/96 | 99,750 |
| » » » » 1- 2-1986/96 | 100,125 |
| » » » » 1- 2-1991/96 | 99,575 |
| » » » » 1- 3-1986/96 | 100,100 |
| » » » » 1- 4-1986/96 | 97,800 |
| » » » » 1- 5-1986/96 | 97,125 |
| » » » » 1- 6-1986/96 | 97,100 |
| » » » » 1- 7-1986/96 | 96,975 |

| | | |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 8-1986/96 | 96,875 |
| » » » » | 1- 9-1986/96 | 97,150 |
| » » » » | 1-10-1986/96 | 97,850 |
| » » » » | 1-11-1986/96 | 99,200 |
| » » » » | 1-12-1986/96 | 100,725 |
| » » » » | 1- 1-1987/97 | 99,250 |
| » » » » | 1- 2-1987/97 | 99,400 |
| » » » » | 18- 2-1987/97 | 99,550 |
| » » » » | 1- 3-1987/97 | 98,550 |
| » » » » | 1- 4-1987/97 | 96,775 |
| » » » » | 1- 5-1987/97 | 96,525 |
| » » » » | 1- 6-1987/97 | 96,700 |
| » » » » | 1- 7-1987/97 | 96,550 |
| » » » » | 1- 8-1987/97 | 96,700 |
| » » » » | 1- 9-1987/97 | 98 — |
| » » » » | 1- 3-1991/98 | 97,400 |
| » » » » | 1- 4-1991/98 | 96,975 |
| » » » » | 1- 5-1991/98 | 96,725 |
| » » » » | 1- 6-1991/98 | 97,025 |
| » » » » | 1- 7-1991/98 | 97,250 |
| » » » » | 1- 8-1991/98 | 97,050 |
| » » » » | 1- 9-1991/98 | 96,950 |
| » » » » | 1-10-1991/98 | 96,450 |
| » » » » | 1-11-1991/98 | 96,500 |
| » » » » | 1-12-1991/98 | 96,775 |
| » » » » | 1- 1-1992/99 | 96,775 |
| » » » » | 1- 2-1992/99 | 96,400 |
| » » » » | 1- 3-1992/99 | 96,625 |
| » » » » | 1- 4-1992/99 | 96,050 |
| » » » » | 1- 5-1992/99 | 96,025 |
| » » » » | 1- 6-1992/99 | 96,575 |
| » » » » | 1- 8-1992/99 | 96,575 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Buoni Tesoro Pol. | 12,50% | 1- 7-1993 | 99,900 |
| » » » | 12,50% | 1- 8-1993 | 99,900 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1993 | 99,950 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1993 | 99,900 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 | 99,950 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 Q | 99,925 |
| » » » | 12,50% | 17-11-1993 | 100,075 |
| » » » | 12,50% | 1-12-1993 | 99,875 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1989/94 | 100,050 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1990/94 | 99,800 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1990/94 | 99,650 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1990/94 | 100,050 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1990/94 | 99,875 |
| » » » | 12,50% | 1- 6-1990/94 | 99,925 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1990/94 | 99,950 |
| Buoni Tesoro Pol. | 12,50% | 1- 9-1990/94 | 100,025 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1990/94 | 99,925 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1991/96 | 99,775 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1991/96 | 100,025 |
| » » » | 12,00% | 1- 6-1991/96 | 98,775 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1991/96 | 98,700 |
| » » » | 12,00% | 1-11-1991/96 | 98,600 |
| » » » | 12,00% | 1- 1-1992/97 | 98,475 |
| » » » | 12,00% | 1- 5-1992/97 | 98,275 |
| » » » | 12,50% | 1- 6-1990/97 | 99,450 |
| » » » | 12,50% | 16- 6-1990/97 | 99,625 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1990/97 | 99,700 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1991/98 | 99,775 |
| » » » | 12,50% | 19- 3-1991/98 | 99,775 |
| » » » | 12,00% | 20- 6-1991/98 | 97,800 |
| » » » | 12,50% | 18- 9-1991/98 | 97,675 |
| » » » | 12,00% | 17- 1-1992/99 | 97,300 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1991/2001 | 99,050 |
| » » » | 12,00% | 1- 6-1991/2001 | 96,450 |
| » » » | 12,00% | 1- 9-1991/2001 | 96,625 |
| » » » | 12,00% | 1- 1-1992/2002 | 96,550 |
| » » » | 12,00% | 1- 5-1992/2002 | 96,600 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Certificati credito Tesoro E.C.U. | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 98,500 |
| » » » » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 98,200 |
| » » » » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 97,500 |
| » » » » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 97,975 |
| » » » » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 96,350 |
| » » » » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 97,500 |
| » » » » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 97,900 |
| » » » » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 97,950 |
| » » » » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 99,650 |
| » » » » | 19- 4-1989/94 | 9,90% | 102,200 |
| » » » » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 96,600 |
| » » » » | 26- 7-1989/94 | 9,65% | 100 — |
| » » » » | 30- 8-1989/94 | 9,65% | 99,750 |
| » » » » | 26-10-1989/94 | 10,15% | 100,200 |
| » » » » | 22-11-1989/94 | 10,70% | 102,300 |
| » » » » | 24- 1-1990/95 | 11,15% | 106,500 |
| » » » » | 27- 3-1990/95 | 12,00% | 107,550 |
| » » » » | 24- 5-1989/95 | 9,90% | 103,050 |
| » » » » | 29- 5-1990/95 | 11,50% | 105,800 |
| » » » » | 26- 9-1990/95 | 11,90% | 103,975 |
| » » » » | 16- 7-1991/96 | 11,00% | 102,775 |
| » » » » | 22-11-1991/96 | 10,60% | 104,825 |
| » » » » | 23- 3-1992/97 | 10,20% | 106 — |
| » » » » | 26- 5-1992/97 | 10,50% | 107,350 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*

**93M19043**

**Cambi giornalieri del 27 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.**

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

*Cambi del giorno 27 aprile 1993*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1464,16 |
| ECU | 1815,56 |
| Marco tedesco | 929,63 |
| Franco francese | 275,24 |
| Lira sterlina | 2330,21 |
| Fiorino olandese | 827,40 |
| Franco belga | 45,19 |
| Peseta spagnola | 12,588 |
| Corona danese | 241,25 |
| Lira irlandese | 2266,52 |
| Dracma greca | 6,835 |
| Escudo portoghese | 10,013 |
| Dollaro canadese | 1156,52 |
| Yen giapponese | 13,384 |
| Franco svizzero | 1032,92 |
| Scellino austriaco | 132,12 |
| Corona norvegese | 219,96 |
| Corona svedese | 202,93 |
| Marco finlandese | 273,04 |
| Dollaro australiano | 1061,52 |

**93A2599**

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

## Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 6 aprile 1993 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 6 febbraio 1983, alla società «Ser fi S r.l.», con sede in Brescia, è sospesa per la durata di mesi tre, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento

Con decreto interministeriale 6 aprile 1993 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione ad esercitare le attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Programma Esse S r l », con sede in Monza, per l'esercizio delle attività fiduciarie e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n 1966, con decreto interministeriale 1° dicembre 1987, è revocata.

**93A2523**

**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona a ridurre la superficie di un magazzino generale.**

Con decreto ministeriale 22 marzo 1993 la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona è stata autorizzata a ridurre la superficie del magazzino generale di deposito sito nel porto di Ancona.

**93A2524**

# MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

## Vancanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

UNIVERSITÀ DI BARI

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*

analisi matematica I

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

*Facoltà di economia e commercio*

diritto commerciale (biennale)

UNIVERSITÀ DI PAVIA

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

genetica

UNIVERSITÀ DI PISA

*Facoltà di agraria*

chimica del suolo

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

*Facoltà di lettere e filosofia*

storia del teatro e dello spettacolo

UNIVERSITÀ DI TORINO

*Facoltà di lettere e filosofia*

storia del Cristianesimo,
lingua e letteratura tedesca

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

*Facoltà di lingue e letterature straniere*

lingua e letteratura francese

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

**93A2516**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 20 maggio 1992, n. 569, recante: «Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1993).

Al decreto citato in epigrafe, riportato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla lettera *a)* della ottava premessa del decreto, riportata alla pagina 3, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*a)* per la necessità che la norma *regolamente* corrisponda ...», si legga: «*a)* per la necessità che la norma *regolamentare* corrisponda ...»;

alla successiva lettera *b)* della stessa premessa, alla medesima pagina 3, seconda colonna, dove è scritto: «*b)* il testo *regolarmente* originario appare, negli articoli appresso indicati, più rispondente agli scopi ed alle situazioni, cui la norma *regolarmente* medesima è volta», si legga: «*b)* il testo *regolamentare* originario appare, negli articoli appresso indicati, più rispondente agli scopi ed alle situazioni, cui la norma *regolamentare* medesima è volta»;

al comma 3 dell'art. 3 del predetto decreto, alla pagina 4, seconda colonna, della già indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «3. Il massimo affollamento consentito dovrà essere commisurato alla capacità di deflusso del sistema esistente di *due* vie d'uscita ...», si legga: «3. Il massimo affollamento consentito dovrà essere commisurato alla capacità di deflusso del sistema esistente di vie d'uscita ...».

**93A2527**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 9 8 0 9 3 *

L. 1.300